

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 luglio 1996

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 30 gennaio 1996, n. 6.

Regolamento per l'insediamento e il funzionamento del Consiglio regionale di sanità istituito con la legge regionale 1° agosto 1990, n. 19 Pag. 3

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1996, n. 14.

Norme sull'utilizzazione del patrimonio, della contabilità e sui contratti delle aziende sanitarie Pag. 5

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1996, n. 5.

Durata in carica dei Commissari straordinari degli Enti dipendenti dalla Regione Pag. 15

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1996, n. 14.

Sostegno all'attività musicale dell'Orchestra Filarmonica di Udine, con sede in Udine Pag. 15

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1996, n. 15.

Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie Pag. 16

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1996, n. 14.

Disciplina transitoria ed urgente per lo smaltimento dei rifiuti Pag. 21

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1996, n. 15.

Modifica ed integrazione alla L.R. 24 dicembre 1992, n. 25: «Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico». Pag. 22

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1996, n. 6.

Disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria ... Pag. 22

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1996, n. 7.

Modifica alla legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del volontariato) Pag. 24

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 gennaio 1996, n. 1-30/Leg.

Modifiche al regolamento del rapporto d'impiego a tempo parziale Pag. 25

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1995, n. 56.

Integrazione dei decreti del presidente della Giunta provinciale del 5 maggio 1992, n. 19 e del 18 febbraio 1994, n. 4.
Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 novembre 1995, n. 57.

Regolamento sul lavoro a tempo parziale per il personale provinciale
Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 novembre 1995, n. 58.

Modifiche al decreto del presidente della Giunta provinciale 10 maggio 1994, n. 15, concernente nuove procedure per l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori o acquisti ammessi a contributo Pag. 28

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1996, n. 4.

Integrazione alla legge regionale 16 gennaio 1985, n. 6, recante: «Procedura amministrativa per l'estinzione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza». Abrogazione legge regionale 3 marzo 1986, n. 7
Pag. 28

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 30 gennaio 1996, n. 6.

Regolamento per l'insediamento e il funzionamento del Consiglio regionale di sanità istituito con la legge regionale 1° agosto 1990, n. 19.

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 13 del 23 marzo 1996)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 12 dello Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 26 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 4 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 19;

Udito il parere reso dalla Commissione legislativa «Servizi sociali e sanitari» dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 144 del 17 ottobre 1995;

Uditi i pareri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 15 novembre 1994, n. 626 e 14 novembre 1995, n. 620;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio 1996, n. 7, che approva il regolamento per l'insediamento e il funzionamento del Consiglio regionale di sanità, nel testo emendato delle parti ritenute illegittime dalla sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana con deliberazione 10 agosto 1995, n. 31, con la quale non è stato ammesso a registrazione il precedente decreto del Presidente della Regione 3 maggio 1995 di emanazione del predetto regolamento;

Su proposta dell'Assessore regionale per la sanità;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Prima convocazione del Consiglio

1. L'Assessore regionale per la sanità, nella sua qualità di presidente del Consiglio regionale di sanità, convoca il Consiglio stesso entro 20 giorni dalla data del decreto di costituzione.

2. Nella prima adunanza indice la votazione per l'elezione del vicepresidente.

Art. 2.

Presidente

1. Il presidente del Consiglio regionale di sanità:

convoca il Consiglio, fissa l'ordine del giorno e ne dirige i lavori;

indica le votazioni e ne annuncia i risultati;

convoca e presiede il comitato di coordinamento;

asigna per l'istruttoria le singole questioni alle sezioni competenti in materia, disponendo, altresì, sentito il comitato di coordinamento, circa le questioni da demandare a sezioni congiunte o direttamente al Consiglio. In quest'ultimo caso nomina il relatore, fissandogli un termine per predisporre la relazione, normalmente redatta per iscritto;

assolve a qualsiasi altra incombenza prevista dalla legge o dal presente regolamento.

Art. 3.

Vicepresidente

1. Il vicepresidente:

sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento;

segue l'attività del comitato di coordinamento, in particolare, per quanto attiene alla formulazione ed attuazione del programma dei lavori del Consiglio e delle sezioni.

2. È eletto dal Consiglio, con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Qualora nel primo scrutinio non si raggiunga tale maggioranza, si procede immediatamente ad una seconda votazione nella quale risulta eletto il consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti.

Art. 4.

Convocazione e funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce di norma secondo il calendario di attività fissato dal comitato di coordinamento, nonché tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia stata fatta motivata richiesta scritta da almeno un quinto dei suoi componenti. In tal caso la convocazione avverrà entro i quindici giorni successivi.

2. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, viene comunicato dal segretario con lettera raccomandata da spedire ai consiglieri almeno otto giorni prima e, in via d'urgenza, con avviso telegrafico trasmesso almeno tre giorni prima della seduta.

3. Il Consiglio, su richiesta di uno dei suoi membri, può deliberare che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno con determinazione della seduta.

4. I consiglieri nominati in sostituzione di componenti dimissionari o cessati dall'incarico restano in carica fino alla scadenza del Consiglio. Il presidente del Consiglio ne dà notizia al Consiglio medesimo.

5. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio.

6. Per il caso di assenza, in corso di seduta, del vicepresidente, il Consiglio è presieduto dal presidente di sezione più anziano.

7. La documentazione che non possa essere inviata in tempo utile ai consiglieri resta disponibile presso la segreteria almeno tre giorni prima della seduta.

8. I consiglieri che non possono intervenire alla seduta ne informano tempestivamente il presidente.

Art. 5.

Articolazione del Consiglio in sezioni e rispettive competenze

1. Il Consiglio si articola nelle seguenti sezioni:

1^a sezione, competente in materia di: schema di piano sanitario regionale; programmi globali di prevenzione e di riabilitazione;

2^a sezione, competente in materia di: programmi di realizzazione di opere di costruzione, di ristrutturazione e di trasformazione di immobili destinati ad attività sanitaria; programmi di competenza regionali relativi all'accrescimento, al completamento, al rinnovo, al miglioramento ed ammodernamento delle attrezzature delle unità sanitarie locali e delle istituzioni di assistenza sanitaria e relativi finanziamenti.

2. Ciascuna sezione è competente per l'istruttoria nelle materie sopra indicate.

Art. 6.

Commissioni speciali

1. Il Consiglio, su proposta del presidente, può demandare l'istruttoria di determinate questioni a speciali commissioni all'uopo istituite.

Art. 7.*Composizione e funzionamento delle sezioni*

1. Il presidente del Consiglio, con proprio provvedimento, sentito il comitato di coordinamento, assegna ad una delle sezioni di cui all'art. 5 i componenti del Consiglio sanitario regionale tenuto conto, per quanto possibile, delle indicazioni espresse dagli interessati.

2. Ogni consigliere può, dandone preventivo avviso al presidente del Consiglio regionale di sanità, partecipare senza voto a sedute della sezione cui non appartiene.

3. Il presidente della sezione è eletto dal Consiglio con le stesse modalità di cui al precedente art. 3; egli è sostituito, nei casi di assenza o di impedimento, dal vicepresidente, eletto a maggioranza, nell'ambito della sezione.

4. Le sezioni sono convocate dai rispettivi presidenti. I relativi avvisi sono comunicati dal segretario con lettera raccomandata da spedire, insieme all'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della seduta ovvero, nei casi di urgenza, per telegramma, da trasmettere almeno tre giorni prima della seduta stessa.

5. Il presidente della sezione nomina un relatore per l'illustrazione di ogni argomento, fissandogli un termine per riferire per iscritto od oralmente; ove necessario può nominare un correlatore.

6. La relazione conclusiva al Consiglio deve riportare le eventuali, diverse valutazioni emerse sull'argomento in sede di esame da parte della sezione.

7. Le sezioni hanno, inoltre, facoltà di presentare al Consiglio relazioni e proposte sulle materie di loro competenza e possono richiedere al presidente l'acquisizione delle documentazioni necessarie al riguardo.

Art. 8.*Comitato di coordinamento*

1. Per il coordinamento dei lavori ed il buon funzionamento del Consiglio e delle sezioni, è istituito apposito comitato, presieduto dal presidente del Consiglio regionale di sanità, composto dal vicepresidente, dai presidenti delle sezioni e da tre membri eletti dal Consiglio con le modalità di cui al precedente art. 3.

2. Il segretario partecipa ai lavori del comitato.

3. Il comitato si riunisce di regola una volta al mese ed è convocato tempestivamente su richiesta di almeno tre componenti.

4. Per le modalità di convocazione delle sedute del comitato saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste per il Consiglio.

5. Il comitato fissa il programma ed il calendario dei lavori del Consiglio e delle sezioni con periodicità di norma trimestrale, di cui viene data tempestiva comunicazione ai componenti del Consiglio.

Art. 9.*Termini*

1. Il comitato di coordinamento di cui all'articolo precedente fissa il programma ed il calendario dei lavori del Consiglio e delle sezioni, in modo da assicurare il rispetto dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 1º agosto 1990, n. 19.

Art. 10.*Votazioni*

1. In ogni votazione di Consiglio o di sezione le determinazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, ove non siano prescritte maggioranze diverse.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. La votazione sui singoli punti delle determinazioni, e su queste nel loro complesso, nonché sugli eventuali emendamenti scritti aggiuntivi, modificativi o soppressivi, avviene per alzata di mano; nelle sedute di Consiglio quattro membri in carica possono chiedere che la votazione avvenga per appello nominale o a scrutinio segreto.

3. Sono sempre ammesse le dichiarazioni di voto.

4. Lo scrutinio segreto è adottato per le questioni personali e per l'elezione delle cariche.

5. Non è concessa la parola durante le votazioni se non per richiamo al regolamento.

6. Le astensioni dal voto, al pari delle schede bianche, sono computate nel numero dei votanti.

Art. 11.*Processi verbali*

1. Alle sedute del Consiglio, delle sezioni e delle commissioni speciali assistono il segretario e/o funzionari degli uffici dell'Assessorato.

2. Il processo verbale di ogni seduta, da cui risultano lo svolgimento dei lavori e le determinazioni adottate, è redatto a cura del segretario o da un funzionario dell'ufficio di segreteria.

3. Il processo verbale è approvato nella seduta successiva senza discussione, salvo richieste di rettifica o di integrazione, ed è firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 12.*Pubblicità degli atti*

1. Alla pubblicità degli atti si provvede con la pubblicazione nel Bollettino del Consiglio sanitario regionale delle determinazioni adottate.

2. Il presidente, sentito il comitato di coordinamento, può disporre di non dare pubblicità a determinati atti e discussioni, salvo restando il diritto di accesso previsto dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

Art. 13.*Segreteria*

1. La segreteria del Consiglio regionale di sanità, istituita dall'Assessorato regionale per la sanità, è affidata, con decreto dello stesso Assessore, ad un funzionario di ruolo dell'Amministrazione regionale in servizio presso l'Assessorato della sanità con qualifica di dirigente superiore.

2. Gli uffici dell'Assessorato sono chiamati a fornire la loro collaborazione, ognuno per la parte di propria competenza, per lo svolgimento delle attività istituzionali, nonché per le attività di indagine, di documentazione, di amministrazione e di contabilità.

Art. 14.*Attività informativa e di documentazione*

1. A cura del segretario del Consiglio e con la collaborazione degli uffici di cui all'articolo precedente, viene redatto, periodicamente, un notiziario riguardante l'attività amministrativa e legislativa di interesse del Consiglio.

Art. 15.*Decorrenza*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 30 gennaio 1996.

GRAZIANO

Assessore regionale per la sanità
GRILLO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 27 febbraio 1996
Registro n. 1, Atti del Governo, foglio n. 73

96R0278

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1996, n. 14.

Norme sull'utilizzazione del patrimonio, della contabilità e sui contratti delle aziende sanitarie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 4 marzo 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PATRIMONIO DELLE AZIENDE SANITARIE

Art. 1.

Trasferimento dei beni

1. Con decreti del Presidente della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio regionale proposta dalla Giunta, sono trasferiti, con i criteri e le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 alle Aziende sanitarie subentrate alle unità sanitarie locali ai sensi della legge regionale 29 giugno 1994, n. 49 e della legge regionale 23 marzo 1995, n. 28, i beni facenti parte del patrimonio dei Comuni:

a) che abbiano attualmente una destinazione e scopi esclusivamente sanitari e per i quali debba mantenersi tale utilizzazione;

b) che nel caso di immobili ad utilizzazione promiscua, presentino i requisiti di cui alla precedente lettera a) per la parte prevalente del bene;

c) che siano stati individuati dai programmi di investimento finanziati con risorse sanitarie e deliberati dal Consiglio regionale.

2. Sono altresì trasferiti con le modalità di cui al comma 1 i beni da reddito e i beni mobili iscritti negli inventari delle unità sanitarie locali o risultanti dalla loro contabilità di magazzino.

3. Per i fini di cui al comma 1, le Aziende sanitarie subentrate alle Unità sanitarie locali provvedono ad aggiornare gli inventari dei beni di cui all'art. 5.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Direttori Generali delle Aziende USL subentrate alle unità sanitarie locali ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 29 giugno 1994, n. 49 e della legge regionale 23 marzo 1995, n. 28, deliberano un atto ricognitivo dei beni di cui al presente articolo distintamente indicati per le singole categorie con la specificazione del valore dei beni stessi, nonché dei riferimenti catastali. Tale atto è trasmesso alla Giunta regionale e al Sindaco del Comune sul cui territorio si trova il bene immobile il quale, sentita la Conferenza dei Sindaci, di cui all'art. 6 della legge regionale n. 49/1994, fornisce il proprio parere alla Giunta regionale stessa nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento.

5. Il parere di cui al comma 4 è obbligatoriamente espresso in merito:

a) ai beni appartenenti o comunque in dotazione ai comuni destinati a servizi igienico-sanitari e costituenti beni di prima dotazione di cui all'art. 13, comma 1 lett. A), della legge regionale 24 maggio 1980, n. 68;

b) ai beni acquisiti dai Comuni successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 68/1980 con autonome fonti di finanziamento;

c) ai beni per i quali sia intervenuto o vengano accertate, in sede di prima applicazione della presente legge, lo svincolo di destinazione dalla funzione sanitaria, individuati ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c) ed f) della legge regionale n. 68/1980;

d) ai beni in cui hanno sede le aziende farmaceutiche provenienti dai disciolti enti ospedalieri, indipendentemente dalle forme giuridiche utilizzate per la loro gestione;

e) ai beni su cui deve essere posto un vincolo di destinazione sociale ai sensi del Piano Regionale di Assistenza Sociale di cui alla legge regionale 2 settembre 1992, n. 42 e successive modificazioni.

6. Nel caso in cui il parere del Sindaco di cui al comma 5, non sia in tutto o in parte, favorevole o non sia reso nei termini prescritti, la Giunta regionale convoca il Sindaco o i Sindaci dei Comuni ove sono posti i beni da individuare ai fini del trasferimento e il Direttore Generale della Azienda sanitaria interessata. La Giunta regionale, dopo aver sentito i Sindaci e il Direttore Generale dell'Azienda sanitaria, propone al Consiglio regionale apposito atto deliberativo motivato per la definitiva destinazione dei beni da trasferire.

7. Il Presidente della Giunta regionale adotta successivamente alla deliberazione consiliare di cui al comma 6 i decreti per il conseguente trasferimento alle Aziende sanitarie dei beni individuati ai sensi dei commi 4, 5 e 6.

8. Le Aziende sanitarie ed i Comuni, sulla base degli elenchi dei beni da trasferire deliberati dal Consiglio regionale, trasmettono alla Giunta regionale i dati necessari alla predisposizione dei decreti di trasferimento e curano gli eventuali aggiornamenti catastali.

9. I decreti di trasferimento costituiscono titolo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato e integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, per le conseguenti trascrizioni, registrazioni e volture e per tutti gli altri atti connessi al trasferimento ai quali provvede l'Azienda sanitaria nei termini di legge.

10. I beni sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di emanazione del decreto di trasferimento, con gli oneri e i pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni al servizio degli stessi.

11. I beni trasferiti ai sensi del presente articolo, che si trovino nella disponibilità dei Comuni, sono consegnati all'Azienda sanitaria entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di trasferimento; della consegna è redatto apposito verbale sottoscritto dal Sindaco e dal Direttore Generale.

Art. 2.

Rapporti giuridici attinenti ai beni trasferiti

1. Sono attribuiti alle Aziende sanitarie tutti i rapporti giuridici connessi ai beni loro trasferiti.

2. Alla ricognizione dei rapporti trasferiti si provvede in sede di consegna alle Aziende sanitarie e mediante redazione di apposito verbale sottoscritto dal Sindaco e dal Direttore generale.

Art. 3.

Aziende sanitarie destinatarie dei trasferimenti

1. Salvo quanto stabilito dal comma 2, i beni destinati alle Unità sanitarie locali operanti per intero nel medesimo ambito territoriale, tra quelli delimitati ai sensi dell'Allegato n. 1 della legge regionale n. 49/1994 modificato dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 28, sono trasferiti alla rispettiva Azienda Unità sanitaria locale. I beni destinati alle altre Unità sanitarie locali sono trasferiti alla Azienda Unità sanitaria locale di afferenza dei Comuni proprietari.

2. Sono trasferiti alla rispettiva Azienda ospedaliera, i beni che, in base alla destinazione economico-gestionale afferivano al presidio ospedaliero trasformato, ai sensi della legge regionale n. 49/1994, in Azienda. Sono altresì trasferiti all'Azienda ospedaliera quei beni da reddito che, già vincolati alla Unità sanitaria locale di afferenza del medesimo presidio ospedaliero, provengono dall'originario ente ospedaliero da cui l'Azienda trae origine.

3. Il piano di riparto ed il piano operativo, previsti dall'art. 23, commi 8 e 9 della legge regionale n. 49/1994, riguardano la provvisoria utilizzazione dei beni in attesa del loro trasferimento ai sensi del precedente art. 1.

Art. 4.

Acquisizione ed utilizzazione del patrimonio

1. I piani attuativi indicano le modifiche che le Aziende sanitarie intendono apportare nelle modalità di utilizzazione e nella destinazione dei loro beni immobili sia strumentali che da reddito.

2. Le Aziende sanitarie provvedono allo smobilizzo dei beni da reddito e dei beni immobili dismessi dalle funzioni sanitarie. A tal fine il piano attuativo ed il bilancio pluriennale devono prevedere l'alienazione di tali beni, quali risultino di proprietà dell'Azienda al momento dell'adozione del piano, e deve disporre l'utilizzazione dei relativi proventi per finanziare il programma degli investimenti. Le previsioni di smobilizzo vincolano i successivi piani attuativi e bilanci pluriennali.

3. Entro un anno dall'emanazione dei decreti di cui all'art. 1, i complessi immobiliari denominati S. Maria della Scala in Siena e S. Maria della Spina in Pisa per il loro specifico e peculiare interesse storico ed artistico, a richiesta del Comune nel cui territorio sono ubicati, sono attribuiti a titolo gratuito al Comune, a condizione che tali complessi siano destinati allo svolgimento di attività che ne consentano la fruizione collettiva.

4. Per i beni immobili e per le attrezzature ad alta tecnologia, quali tipologicamente indicate dal Piano sanitario regionale, le Aziende sanitarie comunicano alla Giunta regionale le iniziative di trasformazione dell'utilizzazione o di disposizione attiva e passiva che intendono adottare. La Giunta regionale, nei quaranta giorni dalla comunicazione, può interdire l'iniziativa motivando in relazione ai previsti risultati di gestione o alle indicazioni del piano sanitario regionale. Si prescinde dal procedimento di cui al presente comma qualora la specifica iniziativa sia stata già prevista nel piano attuativo e nel bilancio pluriennale dell'Azienda.

5. Le Aziende sanitarie possono accettare la donazione di attrezzature complete, di importo non superiore a duecentomila ECU, qualora esista un mercato concorrenziale per l'acquisto dei materiali di consumo connessi alla loro utilizzazione. Negli altri casi, l'accettazione di donazioni di beni o attrezzature deve essere autorizzata dalla Giunta regionale nelle forme di cui al precedente comma: si prescinde da tale autorizzazione per i beni il cui acquisto sia stato previsto nel piano attuativo e nel bilancio pluriennale già adottato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle donazioni aventi ad oggetto somme di denaro destinate all'acquisto di determinati beni o attrezzature.

Art. 5.

Inventario dei beni immobili e mobili

1. I beni immobili e mobili, che costituiscono immobilizzazioni materiali, sono descritti in separati registri inventariali, la cui tenuta è disciplinata, in conformità alle disposizioni del presente articolo, dalla regolamentazione interna adottata dal Direttore generale di ciascuna Azienda sanitaria.

2. L'iscrizione nei registri inventariali deve mantenere distinti i beni strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Azienda da quelli in altro modo utilizzati.

3. Agli effetti della inventariazione, sono assimilati ai beni immobili le opere d'arte facenti parte integrante degli stessi, ed ai beni mobili le attrezzature sanitarie e tecniche ancorché connesse in modo stabile a beni immobili. Ai medesimi effetti i beni mobili sono classificati in maniera da tenere distinti:

- a) il mobilio per uso sanitario da quello per uso d'ufficio;
- b) le attrezzature, gli apparecchi e gli strumenti sanitari dalle attrezzature, dai macchinari tecnici ed economici, dalle macchine per ufficio e dagli automezzi;
- c) i libri, le riviste e le pubblicazioni scientifiche dalle altre variamente attinenti alla materia sanitaria, comunque in dotazione a biblioteche delle Aziende;
- d) le opere d'arte, non facenti parte integrante di immobili, dai beni che rivestono interesse storico, culturale o scientifico.

4. Gli inventari riportano, in ordine rispettivamente ai beni immobili ed a quelli mobili:

- a) numero progressivo e data di carico;
- b) denominazione, descrizione e caratteristiche;
- c) stato di conservazione;
- d) estensione, per i beni immobili, e quantità, per i beni mobili;
- e) ubicazione, titolo di provenienza ed altri dati catastali relativi ai beni immobili;
- f) servitù, pesi ed oneri di cui il bene immobile è gravato;
- g) valore determinato ai sensi degli artt. 13, comma 3 e 44 comma 1;
- h) processo produttivo cui il bene è destinato ad articolazione organizzativa che ha preso in carico il bene stesso.

5. I registri inventariali sono oggetto di aggiornamento ogni qual volta si verifichino variazioni nei dati concernenti i singoli beni e comunque, per quanto attiene al loro valore, alla chiusura di ciascun esercizio in riferimento alle risultanze emerse in sede di redazione del bilancio di esercizio.

6. Gli uffici preposti alla tenuta degli inventari provvedono alla cancellazione dei singoli beni sulla base degli atti che ne abbiano accertato la perdita, trasferito la proprietà o dichiarato il fuori uso.

7. Nella procedura di dichiarazione di fuori uso i beni mobili che rivestono interesse ai fini della documentazione dell'evoluzione storica, culturale o scientifica della sanità pubblica devono essere scaricati dal relativo inventario e riclassificati, ai fini della inventariazione, secondo i criteri di cui al comma 3. Nella procedura di alienazione o di trasferimento di proprietà si dovrà tenere conto anche del valore posseduto dai beni in ordine agli aspetti di documentazione storico-culturale e scientifica. Le Aziende sanitarie per l'accertamento della rilevanza dei beni ai fini della documentazione dell'evoluzione storica, culturale o scientifica della sanità pubblica e per stabilire le modalità per la loro conservazione, tutela e valorizzazione, potranno avvalersi di apposite commissioni tecniche, nonché della collaborazione dei competenti organismi dell'amministrazione statale e regionale direttamente preposti alla loro tutela e valorizzazione culturale e scientifica.

Art. 6.

Consegnatari responsabili

1. I beni oggetto di inventariazione, ed i beni comunque utilizzati dall'Azienda che sarebbero oggetto di inventariazione se fossero di sua proprietà, sono affidati a consegnatari responsabili mediante apposito verbale di consegna da essi sottoscritto.

2. Con apposita regolamentazione adottata dal Direttore generale, viene stabilita l'individuazione dei consegnatari responsabili, la configurazione di eventuali subconsegnatari in rispondenza alla struttura organizzativa, le loro attribuzioni, i registri che debbono tenere e gli eventuali controlli.

3. I consegnatari o gli eventuali subconsegnatari, sono comunque personalmente responsabili dei beni loro affidati, nonché di qualsiasi danno che possa derivare all'Azienda da loro azioni od omissioni. Essi devono in ogni caso segnalare tempestivamente qualsiasi esigenza di manutenzione o di ristrutturazione dei beni immobili e devono informare gli uffici competenti di qualsiasi evento che renda necessario intraprendere azioni a difesa della proprietà o del possesso dei beni.

Art. 7.

Beni di consumo e contabilità di magazzino

1. Sono esclusi dalla inventariazione, di cui all'art. 5, i beni di consumo. Tali beni costituiscono oggetto di apposita contabilità di magazzino, che pone in evidenza il movimento di essi mediante scritture funzionali a carico e scarico. La contabilità di magazzino è tenuta al fine di realizzare il controllo dei movimenti di entrata e di uscita, il controllo dei livelli delle scorte e la rilevazione dei consumi delle singole articolazioni organizzative.

2. I beni mobili di valore non superiore a lire cinquecentomila sono comunque considerati beni di consumo.

3. Il Direttore generale della Azienda sanitaria determina le modalità di tenuta della contabilità di magazzino, e stabilisce le relative procedure e competenze, attenendosi alle direttive eventualmente impartite dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 5, commi 2, 3 e 4, della legge regionale n. 49/1994.

Art. 8.

Beni in visione, prova e comodato

1. Tutti i beni che l'Azienda abbia in visione o in prova, e quelli di cui essa abbia la disponibilità a titolo di comodato, sono rilevati ed annotati in apposito registro a carico e scarico nel quale devono risultare i seguenti dati:

- a) tipo di bene;
- b) proprietario del bene;
- c) titolo di godimento;

- d) data di consegna ed estremi della bolla di accompagnamento;
- e) valore del bene;
- f) struttura aziendale che utilizza il bene e relativo consegnatario;
- g) data di restituzione ed estremi del documento di consegna.

2. Il Direttore generale disciplina con apposito regolamento l'utilizzazione dei beni in visione o in prova.

TITOLO II

CONTABILITÀ DELLE AZIENDE SANITARIE

Art. 9.

Bilancio pluriennale di previsione

1. Il bilancio pluriennale è adottato in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale sulla base delle indicazioni che sono fornite dal piano sanitario regionale annualmente aggiornate per scorrimento.

2. Il bilancio pluriennale, nel rispetto delle direttive impartite dalla Regione, traduce in termini economici, patrimoniali e finanziari le indicazioni del piano attuativo, con particolare riguardo agli investimenti programmati per il triennio considerato.

3. A tal fine, il bilancio pluriennale rappresenta, distintamente, lo stato patrimoniale ed il conto economico che, in conseguenza dell'attuazione del piano ed a giustificazione del medesimo, si prevede di conseguire per ciascun esercizio del triennio. Al bilancio pluriennale è allegato il piano degli investimenti, che definisce le iniziative da intraprendere e ne quantifica le spese con l'indicazione delle relative modalità di finanziamento.

4. Il bilancio pluriennale è adottato annualmente, assieme al bilancio preventivo economico annuale e mediante aggiornamento delle previsioni del precedente bilancio pluriennale.

5. Il bilancio pluriennale è corredato da una nota integrativa e da una relazione del Direttore generale: la nota integrativa esplicita i criteri impiegati nella sua elaborazione; la relazione del Direttore evidenzia i collegamenti con gli obiettivi del piano attuativo.

Art. 10.

Bilancio preventivo economico annuale

1. Il bilancio preventivo economico annuale disaggrega la proiezione economica del bilancio pluriennale in relazione alle funzioni ed ai servizi da svolgere, alla articolazione organizzativa dell'Azienda o ai progetti indicati dal piano attuativo, in modo da evidenziare gli specifici apporti alla formazione delle singole poste previste dal bilancio pluriennale per il primo esercizio del periodo considerato.

2. Il bilancio preventivo economico annuale mette in separata evidenza i servizi socio-assistenziali ed è predisposto in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale, anche in considerazione del contenuto del piano sanitario regionale. Per le Aziende Unità sanitarie locali è fatto obbligo di dare rendicontazione delle spese per le funzioni socio-assistenziali delegate dagli Enti locali.

3. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota integrativa che esplicita i criteri impiegati nella sua elaborazione. Al bilancio annuale è, inoltre, allegato il prospetto delle previsioni sui flussi di cassa, strutturato in conformità alle disposizioni sul consolidamento dei conti pubblici.

4. Il bilancio preventivo economico annuale con allegata la relazione del Collegio dei revisori, è trasmesso alla Conferenza dei Sindaci della Azienda Unità sanitaria locale per l'esame e le osservazioni ai sensi dell'art. 3, comma 14, del decreto legislativo n. 502/1992.

Art. 11.

Bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Azienda, relativa al periodo considerato.

2. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, per la cui redazione si applicano gli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.

3. La struttura del bilancio di esercizio deve conformarsi allo schema deliberato dalla Giunta regionale; qualora tale schema differisca da quello prescritto dal decreto interministeriale di cui all'art. 5 comma 5 del decreto legislativo n. 502/1992, le Aziende sanitarie devono provvedere ad una ulteriore classificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo la disciplina statale.

4. L'eventuale risultato positivo di esercizio è accantonato a riserva. Almeno il 20% dell'accantonamento a riserva è reso indisponibile per ripianare eventuali perdite nei successivi esercizi; la restante parte dell'accantonamento a riserva può essere destinata ad investimenti o ad iniziative straordinarie per il funzionamento dell'Azienda.

5. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione del Direttore generale, predisposta secondo le direttive della Giunta regionale, nonché da allegati illustrativi della gestione finanziaria.

6. La relazione del Direttore generale, in particolare evidenzia:

a) gli scostamenti dei risultati rispetto ai bilanci preventivi, fornendone le relative spiegazioni;

b) le cause dell'eventuale perdita di esercizio indicandone le modalità di ripiano;

c) i risultati conseguiti in termini di servizi e prestazioni, con riguardo anche agli obiettivi del piano attuativo e con distinto riferimento all'attività sanitaria e a quella socio-assistenziale;

d) i dati analitici relativi al personale, con le variazioni intervenute durante l'anno.

7. Mediante gli allegati illustrativi della gestione finanziaria sono forniti i dati concernenti:

a) le modalità di utilizzazione delle risorse acquisite attraverso operazioni di indebitamento;

b) i flussi di cassa, aggregati secondo le disposizioni sul consolidamento dei conti del settore pubblico allargato.

Art. 12.

Procedimento di adozione degli atti di bilancio

1. Il Direttore generale dell'Azienda Unità sanitaria locale adotta il bilancio pluriennale ed il bilancio preventivo economico annuale e li trasmette, entro il 10 settembre, alla Giunta regionale per gli effetti di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 49/1994. Entro lo stesso termine il Direttore generale trasmette il bilancio pluriennale anche alla Conferenza dei Sindaci per gli effetti di cui all'art. 29, comma 5, della legge regionale n. 1/1995.

2. Il Direttore generale dell'Azienda sanitaria adotta il bilancio pluriennale ed il bilancio preventivo economico annuale e li trasmette alla Giunta regionale entro il 30 settembre per gli effetti di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 49/1994.

3. Entro il 30 aprile i Direttori generali delle Aziende sanitarie adottano il bilancio di esercizio e lo trasmettono alla Giunta regionale, per gli effetti di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 49/1994 e, nel caso delle Aziende Unità sanitarie locali, anche alla rispettiva Conferenza dei Sindaci che rimette, nei successivi venti giorni, le relative osservazioni alla Giunta regionale.

4. Ai fini del controllo regionale sul bilancio pluriennale e sul bilancio di esercizio dell'Azienda Unità sanitaria locale, il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 30 comma 2, della legge regionale n. 1/1995 decorre dal momento del ricevimento della Giunta delle osservazioni della Conferenza dei Sindaci e, comunque, rispettivamente dal 30 settembre e dal 20 maggio.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 della legge regionale n. 1/1995, la Giunta regionale in sede di approvazione degli atti di bilancio può richiedere l'adeguamento degli stessi alle prescrizioni contestualmente impartite; di tale adeguamento le Aziende sanitarie devono dare atto in sede di bilancio di esercizio.

Art. 13.

Libri obbligatori

1. Ciascuna Azienda sanitaria deve tenere i seguenti libri obbligatori:

a) libro giornale;

b) libro degli inventari;

c) libro dei provvedimenti del Direttore generale;

d) libro delle adunanze del Collegio dei revisori di cui all'art. 43.

2. Il libro giornale registra indistintamente, ed in ordine cronologico, tutti i fatti di gestione esterna, che abbiano rilievo sui risultati di esercizio.

3. Il libro degli inventari contiene l'indicazione e la valutazione di tutte le attività e passività relative all'azienda, tenendo distinte quelle attinenti all'attività sanitaria da quelle concernenti i servizi socio-assistenziali. All'aggiornamento del libro degli inventari si provvede al termine dell'esercizio e, con riguardo alle scorte ed alle immobilizzazioni materiali, si utilizzano le risultanze della contabilità di magazzino e dell'inventario di cui all'art. 5. Alla valutazione degli elementi del patrimonio si provvede in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale in coerenza con le disposizioni del Codice Civile.

4. Il libro dei provvedimenti del Direttore generale è costituito dalla raccolta degli atti adottati dal Direttore nell'esercizio delle sue funzioni di direzione ed organizzazione: di tali atti è data diffusione all'interno dell'Azienda mediante idonee forme di pubblicità.

Art. 14.

Contabilità generale

1. Le Aziende sanitarie, mediante la registrazione dei fatti gestionali nel libro giornale e la loro imputazione ai conti relativi a singole categorie di valori omogenei, provvedono alla rilevazione dei costi e dei ricavi, e della variazione negli elementi attivi e passivi del patrimonio, in modo da darne rappresentazione nel bilancio di esercizio e nei relativi allegati.

2. A tal fine la Giunta regionale definisce il piano dei conti anche in relazione alle indicazioni del piano sanitario regionale e comunque in coerenza con il contenuto del bilancio di esercizio e dei relativi allegati.

3. I flussi di cassa sono in ogni caso oggetto di rilevazioni preordinate alla redazione dei prospetti periodici di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Mediante separate scritturazioni sono inoltre rilevati i crediti insorti a favore dell'Azienda e le obbligazioni da essa contratte, con l'indicazione della data in cui presuntivamente risulteranno esigibili; l'annotazione di ciascuna operazione viene successivamente cancellata allorché l'obbligazione attiva o passiva, sia stata rilevata ai sensi del precedente primo comma o sia stata riconosciuta comunque insussistente.

Art. 15.

Sistema budgetario

1. Le Aziende sanitarie adottano il sistema budgetario come metodologia per la formazione del loro piano attuativo e come strumento per indirizzare ed orientare le scelte operative di realizzazione del piano.

2. Il sistema budgetario è costituito da documenti previsionali che, con riguardo all'esercizio o a periodi più circoscritti, definiscono, per i diversi ambiti di attività e per le specifiche responsabilità gestionali, gli obiettivi da perseguire e le risorse a tal fine disponibili, e ne verificano i risultati raggiunti sulla base di documenti consuntivi.

3. Sulla base dei budget settoriali e parziali, come definiti dal precedente comma è predisposto il budget generale dell'Azienda che, con riguardo all'intero esercizio, rappresenta i costi ed i ricavi riferibili alle articolazioni funzionali ed organizzative dell'Azienda.

4. Il regolamento generale di Azienda disciplina le procedure, le competenze ed i criteri per la formazione dei budget e definisce gli strumenti di controllo e verifica sulla loro attuazione.

5. Il budget generale dell'Azienda è allegato al bilancio annuale di previsione.

6. Il piano sanitario regionale può prevedere forme di budget la cui redazione è obbligatoria.

Art. 16.

Contabilità analitica

1. Nelle rilevazioni dei fatti gestionali, le Aziende sanitarie applicano un sistema di contabilità analitica, al fine di verificare costantemente il livello di attuazione dei budget ed allo scopo di elaborare le informazioni economiche richieste dalla Regione.

2. Mediante la contabilità analitica le rilevazioni si estendono ai fatti interni di gestione, in modo da determinare, congiuntamente o alternativamente, costi, ricavi e risultati relativi a centri di responsabilità, ad aree di attività, a servizi, alla gestione di determinati beni, a categorie di prestazioni o prodotti.

3. Il Direttore generale, in coerenza con le direttive di cui all'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 49/1994, impartite al riguardo dalla Giunta regionale, definisce l'impostazione della contabilità analitica e le modalità con cui essa deve essere tenuta.

4. Il Direttore generale assicura che le risultanze delle analisi dei costi e dei rendimenti, nonché i risultati per centri di costo della Azienda sanitaria abbiano idonee forme di pubblicità.

Art. 17.

Controllo di gestione

1. All'interno delle Aziende sanitarie viene istituita una apposita articolazione organizzativa preposta al controllo di gestione, che è organizzata dalla direzione aziendale ed opera alle sue dirette dipendenze.

2. Attraverso il controllo di gestione viene costantemente verificato l'andamento dei costi, dei rendimenti, e dei risultati dell'attività aziendale e viene fatta applicazione di indicatori di efficacia, efficienza ed economicità previamente definiti in coerenza con il piano attuativo e con gli indirizzi di direzione aziendale.

3. Gli scostamenti e le disfunzioni eventualmente riscontrate sono segnalate ai responsabili delle strutture aziendali ed al Direttore generale. Al fine di individuare le cause e di predisporre i correttivi necessari, i responsabili delle strutture aziendali possono avvalersi del contributo propositivo della struttura di controllo.

4. Il controllo di gestione si avvale del sistema informativo e di supporti informatici che rilevano i dati concernenti l'attuazione dei budget gestionali, nonché le risorse utilizzate ed i risultati conseguiti.

5. Il Direttore generale in coerenza con le direttive impartite al riguardo dalla Giunta regionale definisce le modalità con cui deve essere attuato il controllo di gestione.

Art. 18.

Responsabilità

1. Con provvedimento motivato, il Direttore generale provvede a rimuovere dai rispettivi incarichi i responsabili delle strutture aziendali, da lui nominati ai sensi dell'art. 16 comma 3 della legge regionale n. 49/1994, che non abbiano conseguito i risultati previsti dai budget di loro competenza. A tal fine il Direttore generale tiene conto del grado di scostamento accertato a consuntivo nonché di eventuali fattori esterni ed imprevedibili che abbiano reso impossibile conseguire i risultati preventivati.

2. I Direttori generali delle Aziende sanitarie sono dichiarati decaduti dal loro incarico qualora dal bilancio di esercizio risulti una rilevante perdita non addebitabile a cause estranee alla loro responsabilità. Alla decadenza provvede il Presidente della Giunta regionale con provvedimento motivato da adottare previa deliberazione della Giunta medesima.

Art. 19.

Modalità dei pagamenti e servizi di tesoreria

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 20, le Aziende sanitarie provvedono ai pagamenti attraverso la loro tesoreria, alla quale devono affluire tutte le somme comunque riscosse per conto dell'Azienda.

2. Il servizio di tesoreria è affidato, mediante convenzione, ad un istituto di credito che cura i rapporti con la sezione di tesoreria provinciale dello Stato e che provvede al deposito dei titoli e valori dell'Azienda.

3. L'affidamento del servizio di tesoreria è disposto mediante trattativa privata svolta, ai sensi del successivo art. 36, tra almeno tre diversi istituti creditizi che presentino la maggiore presenza nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'Azienda. La preferenza è attribuita all'istituto o al gruppo che, oltre ad impegnarsi a gestire gratuitamente il servizio di tesoreria, offra le migliori condizioni in ordine ai tassi di interesse, alle condizioni di valuta ed ai tempi massimi di

esecuzione dei pagamenti, tenuto conto del numero e della distribuzione territoriale degli sportelli nonché a parità di condizioni dell'entità di possibili conferimenti straordinari in conto capitale. Nella scelta dell'affidatario, si può tener conto, altresì, di ulteriori servizi offerti e delle relative condizioni.

4. Qualora il servizio sia affidato ad un gruppo di istituti creditizi, la convenzione deve individuare l'istituto capofila in grado di rispondere nei confronti dell'Azienda e della sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

5. Le Aziende sanitarie possono ricorrere all'accensione di anticipazioni con il loro tesoriere nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio preventivo, al netto delle partite di giro.

6. Il Direttore generale, in conformità al regolamento di organizzazione, individua i funzionari preposti alla riscossione delle entrate, disciplina le procedure per disporre i pagamenti e determina le relative competenze.

Art. 20.

Casse economali

1. Ciascuna Azienda sanitaria disciplina con apposito regolamento il servizio di cassa economale, che può articolarsi in una cassa centrale ed in casse periferiche. Il servizio di cassa economale effettua direttamente i pagamenti in contanti e rimborsa, o anticipa, le somme per i pagamenti effettuati o da effettuare, in contanti.

2. Le somme messe a disposizione del servizio di cassa economale non possono eccedere l'ammontare complessivo stabilito dall'apposito regolamento aziendale e sono reintegrabili in corso di esercizio previa rendicontazione delle somme già spese.

3. I cassieri devono annotare su un registro cronologico tutte le operazioni effettuate e non possono eseguire alcun pagamento senza l'autorizzazione dell'ufficio competente.

4. Al termine di ciascun esercizio i responsabili degli uffici di economato rendono il conto della gestione. Il conto deve essere inoltre reso allorché siano da integrare le disponibilità o allorquando, per qualsiasi ragione, il responsabile dell'ufficio economato sia cessato dal proprio incarico.

TITOLO III

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21.

Provvedimento a contrattare

1. Per addivenire alla conclusione di ciascun contratto, e per poter avviare le relative procedure, è necessaria l'adozione di un provvedimento che determini l'importo presunto, l'oggetto e le clausole essenziali del contratto, che motivi gli interessi pubblici che con esso si intendono perseguire e che stabilisca la procedura ed i criteri di scelta del contraente.

2. Con il medesimo provvedimento si approva il bando di gara e viene nominata apposita commissione tecnica nel caso di appalto concorso di cui all'art. 34 o di licitazione privata di cui al successivo art. 33, comma 3, lett. b).

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dal Direttore generale o dai responsabili delle strutture secondo le competenze stabilite dal regolamento di organizzazione dell'Azienda.

4. Per i contratti di importo inferiore a lire 10 milioni non è necessaria l'adozione del provvedimento a contrattare e la struttura organizzativa competente provvede alla scelta del contraente ed alla conclusione del contratto ai sensi dell'art. 41.

Art. 22.

Oggetto dei contratti

1. All'esecuzione dei lavori pubblici, così come definiti dall'art. 2, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, si applicano le specifiche disposizioni statali e regionali vigenti.

2. Nessuna fornitura e prestazione può essere artificiosamente suddivisa in più contratti allo scopo di sottrarla alla applicazione della relativa disciplina.

3. Le Aziende sanitarie provvedono alla programmazione annuale delle forniture e dei servizi in modo da conseguire economie di gestione nello svolgimento della loro attività contrattuale. A tale fine, dopo l'approvazione del bilancio preventivo economico annuale di cui all'art. 10, il Direttore generale, tenendo anche conto delle esigenze segnalate dai responsabili delle strutture aziendali, adotta il programma dell'attività contrattuale: per i contratti di cui all'art. 21 che non siano previsti dal programma i responsabili delle strutture devono chiedere la preventiva autorizzazione del Direttore generale per poter assumere il provvedimento a contrattare.

4. Per la locazione dei beni mobili di cui al comma 4 dell'art. 4 espressamente prevista nel bilancio pluriennale non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione regionale. Non è richiesta altresì alcuna preventiva autorizzazione regionale per la locazione di beni di natura tecnico economale quali tipologicamente indicati dal piano sanitario regionale e per le apparecchiature medicali il cui valore di acquisto non superi 200.000 ECU al netto dell'IVA. In caso contrario l'autorizzazione si intende concessa qualora la Giunta regionale non deliberi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Il comodato di attrezzature è consentito esclusivamente per poter svolgere sperimentazioni di comune interesse del comodante e del comodatario. Il comodato di beni può comunque costituire oggetto accessorio del contratto concernente la fornitura dei relativi materiali di consumo.

Art. 23.

Condizioni e clausole contrattuali

1. I contratti devono avere termine e durata certi; i contratti attivi e passivi di locazione di immobili non possono superare i nove anni.

2. I contratti per la fornitura di beni e di servizi non devono prevedere dilazioni di pagamento superiore ai novanta giorni dalla data di esecuzione della prestazione contrattuale.

3. Le spese di copia, di registrazione ed ogni altra spesa connessa al contratto, compresi gli oneri tributari, sono a carico del privato contraente, salvo che per esplicita convenzione non venga stabilito diversamente.

4. I contratti devono prevedere le penalità per il mancato o inesatto adempimento, nonché per la ritardata esecuzione delle prestazioni. A garanzia della completa e regolare esecuzione del contratto il contraente deve, inoltre, prestare idonea cauzione secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente.

5. Salvo che per i beni o prestazioni il cui prezzo sia determinato per legge o per atto amministrativo, i contratti devono prevedere prezzi fissi ed invariabili. Nei contratti di durata pluriennale è ammessa la clausola di adeguamento del prezzo in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

6. I contratti devono prevedere che, qualora nel corso della loro esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, il contraente è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sempre che le relative variazioni siano contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da mutare la natura della prestazione originaria.

7. I contratti per la fornitura di beni e servizi, che abbiano durata non inferiore all'anno, possono prevedere l'obbligo del fornitore a proseguire la medesima prestazione, a richiesta dell'Azienda ed alle stesse condizioni, fino ad un massimo di altri novanta giorni necessari al fine dell'individuazione del nuovo contraente.

8. È fatto divieto all'appaltatore, sotto pena di decadenza dal contratto e di perdita della cauzione, di cedere o subappaltare in tutto o in parte la fornitura o il servizio aggiudicatogli, se non previsto dal bando di gara e salvo formale consenso dell'organo che ha adottato il provvedimento di cui all'art. 21, comma 1.

Art. 24.

Capitolati

1. Il Consiglio regionale delibera il capitolato generale per la fornitura di beni e servizi delle Aziende sanitarie. Il capitolato generale definisce anche con riguardo alle diverse tipologie di rapporti contrattuali, le condizioni e le clausole da inserire nei relativi contratti.

2. Qualora alla scelta del contraente si proceda con i metodi della licitazione privata o dall'appalto concorso, con il provvedimento di cui all'art. 21, comma 1, si approva il capitolato speciale che definisce il contenuto dello specifico contratto da concludere. I capitolati speciali devono conformarsi alle disposizioni del capitolato generale ed agli eventuali schemi di capitolato speciale approvati dalla Giunta regionale.

Art. 25.

Funzionario responsabile del procedimento contrattuale

1. In conformità con le disposizioni di cui al capo secondo della legge 7 agosto 1990, n. 241 e con le relative norme della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9, è nominato ai sensi dell'art. 21, comma 1, della presente legge un funzionario responsabile del procedimento contrattuale, scelto tra i funzionari in servizio presso la struttura organizzativa interessata al contratto.

2. Il funzionario responsabile segue l'intero iter del procedimento contrattuale, anche nelle fasi che eventualmente debbano svolgersi in uffici diversi o fuori dell'ambito dell'Azienda sanitaria e cura che la formazione e l'esecuzione del contratto avvengano regolarmente e nel modo più rapido, nel rispetto delle norme sulla pubblicità e delle altre regole procedurali. A tal fine, il funzionario responsabile cura i rapporti con i soggetti interessati, in modo da garantire la loro partecipazione ed informazione, e rappresenta l'organo di impulso del procedimento e il referente interno dell'Azienda sanitaria.

3. Il funzionario responsabile riferisce immediatamente all'organo che lo ha nominato sulle circostanze che determinano o facciano temere, il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando le iniziative assunte a tal fine.

4. Il nome e la sede del funzionario responsabile sono resi noti al pubblico in forme adeguate.

5. Al termine del suo incarico, il funzionario responsabile presenta, all'organo che lo ha nominato ed alla articolazione organizzativa preposta alla tenuta dell'albo dei fornitori di cui all'art. 37, una relazione in cui sono segnalati tutti gli elementi rilevanti al fine di poter valutare l'esattezza, la correttezza e la puntualità con cui sono stati adempiti gli obblighi contrattuali.

Art. 26.

Conclusione dei contratti

1. I contratti delle Aziende sanitarie sono conclusi mediante le procedure di cui al successivo Capo II e con il contenuto ed il contraente risultante dal verbale delle relative operazioni o dal provvedimento di aggiudicazione.

2. L'esito della gara risultante dal verbale o dalla delibera di aggiudicazione è comunicato al contraente prescelto e agli altri soggetti partecipanti, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni. L'offerta del contraente prescelto è irrevocabile per il periodo indicato dalla lettera di invito, entro il quale l'Azienda Sanitaria può deliberare di accettarla.

3. La volontà di contrarre delle Aziende sanitarie è validamente manifestata soltanto nella forma scritta e rispetto ad offerte scritte dalla parte contraente.

4. Con delibera motivata dall'organo che ha adottato il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 21 si provvede alla accettazione dell'offerta prescelta previa acquisizione della necessaria documentazione: il contratto è concluso a seguito della tempestiva comunicazione di tale delibera al contraente.

5. La delibera di accettazione dell'offerta prescelta è adottata tenendo anche conto della congruità dei prezzi con riguardo alle rilevazioni effettuate dall'osservatorio regionale di cui all'art. 39. Deve essere preventivamente acquisito il parere di congruità dell'UTE, nel caso di acquisto o di alienazione di immobili, o dell'UTC, nel caso di

locazione di immobili: in entrambi i casi può essere in alternativa sentito, ai medesimi fini, l'ufficio del genio civile o acquisito parere estimativo di tecnico esperto nella materia mediante perizia giurata.

6. Qualora sia richiesto dal bando, o comunque sia opportuna la ricognizione delle pattuizioni contrattuali, il terzo, entro otto giorni dalla comunicazione del contratto, può essere invitato a stipulare, in un termine non inferiore a dieci giorni, un formale atto contrattuale nella forma dell'atto pubblico-amministrativo o della scrittura privata. Alla stipulazione di tale atto provvede l'organo che ha adottato il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 21. Ove il contraente non si presenti nel termine indicato, l'Azienda sanitaria ha facoltà di dichiarare unilateralmente risolto il contratto concluso e di procedere alla scelta di un diverso contraente sulla base, se possibile, delle risultanze della stessa procedura contrattuale, salvo l'incameramento della cauzione eventualmente prestata ed il risarcimento dei danni.

7. In deroga alle disposizioni dei precedenti commi, i contratti di cui al comma 4 dell'art. 21 sono conclusi nel momento in cui è raggiunto l'accordo con il contraente, ai sensi dell'art. 41, e, se di importo inferiore a lire 2 milioni, si può prescindere dalla forma scritta.

Art. 27.

Pubblicità e rogito dei contratti

1. I contratti, i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti delle Aziende sanitarie per i quali la legge prescrive pubblicità della forma sono ricevuti, in forma pubblico-amministrativa con le modalità prescritte dalla legge notarile in quanto applicabili, nell'esclusivo interesse delle Aziende sanitarie, da un dipendente appartenente all'area amministrativa del centro direzionale in possesso di idonea preparazione professionale nominato dal Direttore generale su proposta del Direttore amministrativo, che assume in tali funzioni la qualità di ufficiale rogante ad ogni effetto di legge.

2. Il Direttore generale nomina altresì, con i medesimi criteri e procedure, un sostituto che esercita la funzione in caso di assenza o di impedimento del titolare.

3. Ai funzionari di cui ai commi 1 e 2, non sono dovuti diritti o indennità in ragione della funzione svolta. È fatta salva la facoltà dell'Azienda di ricorrere al rogito notarile, ove se ne ravvisi l'opportunità.

4. L'ufficiale rogante provvede alla registrazione e custodia degli atti di cui al comma 1 in base alle vigenti leggi di registro; cura la tenuta della raccolta nella quale sono annotati i verbali e i contratti stipulati; autentica le copie degli atti originali da lui ricevuti; cura gli adempimenti tributari connessi ai contratti delle Aziende sanitarie in forma pubblico-amministrativa e ne è responsabile.

Art. 28.

Collaudi e verifiche di qualità

1. L'esattezza degli adempimenti contrattuali e la qualità dei beni forniti e dei servizi svolti sono oggetto di apposite procedure di controllo, se necessario, anche in corso di esecuzione del relativo contratto secondo quanto stabilito nel regolamento di organizzazione.

2. I controlli sono svolti da persone in possesso delle necessarie competenze, nominate dall'organo preposto ad adottare il provvedimento di cui al precedente art. 21, comma 1, e scelte tra il personale in servizio presso l'Azienda o, in mancanza, tra professionisti designati dai rispettivi ordini professionali, ove esistenti.

3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'incarico di procedere al controllo non può essere affidato a coloro che abbiano partecipato al procedimento di scelta del contraente o che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione del contratto.

4. Per le forniture ed i servizi che non superino l'importo di lire 50 milioni, in luogo dei controlli previsti dai commi 1, 2 e 3, è sufficiente un'attestazione di regolarità rilasciata dal responsabile della struttura organizzativa interessata, salva una specifica dichiarazione di non possedere la necessaria competenza.

5. Coloro che sono preposti ai controlli previsti dal presente articolo segnalano al responsabile del procedimento contrattuale eventuali inadeguatezze del contenuto del contratto, nonché ogni inadempimento contrattuale e qualsiasi comportamento contrario alle norme di correttezza e di buona fede.

6. Ciascun contratto stabilisce quale rilievo debbano avere le risultanze dei controlli, di cui al presente articolo, sullo svolgimento del rapporto contrattuale ed in particolare sulle obbligazioni assunte dall'Azienda.

Art. 29.

Misure di trasparenza

1. Le Aziende sanitarie provvedono annualmente a pubblicizzare una relazione consuntiva sulla loro attività contrattuale. Per ciascun contratto di importo superiore a 200.000 ECU, ferma restando l'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria per gli appalti di forniture e servizi, la relazione indica l'oggetto, l'importo ed il contraente, nonché la procedura seguita per la scelta del contraente ed i soggetti invitati a presentare le loro offerte. Per i contratti di cui al comma 1 dell'art. 21 aventi un importo non superiore a 200.000 ECU, la relazione indica, con riguardo a ciascuno dei soggetti invitati a presentare le loro offerte, il numero e l'oggetto dei contratti alle cui procedure è stato invitato e, con riguardo a ciascun aggiudicatario, il numero e l'oggetto dei contratti stipulati ed il loro importo complessivo. Per i contratti di cui al comma 4 dell'art. 21 viene indicato il loro importo complessivo.

2. L'Azienda provvede a dare pubblicità circa l'esito delle gare mediante la pubblicazione di apposito avviso, da effettuarsi con le stesse modalità adottate per il bando.

3. I contratti di cui al primo comma dell'art. 21 sono inseriti in apposito repertorio e vi sono conservati fino alla scadenza dei termini di prescrizione delle relative obbligazioni. L'accesso al repertorio è consentito nelle forme e nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 e dalle relative disposizioni attuative.

4. Il Direttore generale emana le disposizioni necessarie a garantire la massima trasparenza dell'attività contrattuale dell'Azienda: tali disposizioni sono rese pubbliche nelle forme più adeguate e sono comunicate alle associazioni di categoria e agli ordini professionali.

Capo II

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 30.

Normativa applicabile

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di adeguamento della legislazione italiana all'ordinamento comunitario europeo e delle disposizioni comunitarie comunque vigenti in Italia, relativamente alle gare per l'acquisto di beni e/o servizi il cui valore di stima, esclusa l'IVA, sia uguale o superiore a 200.000 ECU, nonché relativamente alle gare per i lavori il cui valore di stima sia uguale o superiore a 5 milioni di ECU, le Aziende sanitarie procedono alla scelta del contraente secondo le norme del presente capo.

2. Per la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, nonché per la fornitura di beni e servizi, le Aziende sanitarie possono avvalersi delle cooperative sociali ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 e della legge regionale 28 gennaio, 1994, n. 13.

3. Resta salva la possibilità di stipulare convenzioni tra le Aziende sanitarie e le associazioni di volontariato di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28.

Art. 31.

Forme di contrattazione

1. Le aziende sanitarie procedono alla scelta del contraente tramite licitazione privata, appalto concorso, trattativa privata con o senza bando. Nelle gare pubbliche, il regolamento di cui all'art. 16 della legge regionale n. 1/1995, individua il funzionario che svolge le funzioni di presidente di gara.

2. La procedura di appalto-concorso è utilizzata quando sia opportuno avvalersi di particolari competenze e di esperienze specifiche da parte del concorrente, per l'individuazione di soluzioni tecniche in materia di forniture e servizi da acquisire.

3. La procedura di trattativa privata con bando è utilizzata ai sensi dell'art. 35 quando la difficoltà di predeterminare con sufficiente precisione le specifiche dell'appalto, tramite un capitolato speciale dettagliato, o di fissare preliminarmente un prezzo, non consentano di procedere con il sistema della licitazione privata.

4. La procedura di trattativa privata senza bando è utilizzata ai sensi dell'art. 36 in tutti i casi in cui il provvedimento a contrattare, adottato ai sensi dell'art. 21, comma 1, giustifichi il ricorso a tale procedura con riguardo all'esigenza di assicurare efficacia ed efficienza all'attività aziendale mediante la tempestività delle procedure contrattuali, nonché con riguardo all'eccessivo costo delle altre procedure rispetto al valore delle prestazioni da acquisire.

5. La procedura di licitazione privata è utilizzata in tutti i casi diversi da quelli previsti dai precedenti commi.

Art. 32.

Norme comuni alle procedure precedute da bando

1. L'Azienda sanitaria quando procede ai sensi degli artt. 33, 34 e 35 rende noto lo svolgimento della procedura per la scelta del contraente tramite bando affisso presso la sede centrale dell'Azienda sanitaria, nonché all'albo pretorio del Comune ove la stessa ha sede e nelle altre forme eventualmente ritenute necessarie. Un estratto del bando è altresì pubblicato sul B.U.R.T. e su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui almeno uno avente particolare diffusione locale.

2. Il bando contiene:

a) l'indicazione dell'ente appaltante con gli estremi del provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 21;

b) l'indicazione dell'organo dell'Azienda che intende stipulare il contratto;

c) l'indicazione del funzionario responsabile del procedimento contrattuale;

d) l'indicazione dell'ufficio al quale devono essere indirizzate le domande di partecipazione;

e) l'indicazione della prestazione da eseguire;

f) l'indicazione della procedura e dei criteri da seguire nella aggiudicazione, conformemente a quanto previsto dagli artt. 33, 34 e 35;

g) le informazioni relative alla situazione propria dei partecipanti ai sensi del comma 5, nonché le informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo;

h) indicazioni relative alla possibilità per i partecipanti di presentare domande singolarmente e/o in raggruppamento temporaneo secondo la normativa comunitaria;

i) l'indicazione di un termine non inferiore a dieci giorni dalla pubblicazione della notizia, entro il quale gli interessati possono richiedere di essere ammessi a partecipare alla procedura;

l) l'indicazione dell'eventuale stipula dell'atto contrattuale di cui art. 26, comma 6;

m) altre indicazioni.

3. La lettera di invito a partecipare alla licitazione privata o all'appalto-concorso, in conformità alle indicazioni del relativo bando di gara, contiene:

a) la descrizione dell'oggetto e delle condizioni del contratto, con allegato l'eventuale capitolato speciale;

b) l'indicazione dei documenti da presentare e degli elementi da specificare nell'offerta;

c) l'indicazione delle modalità di svolgimento della gara, degli specifici criteri e dei relativi punteggi con cui si procederà alla aggiudicazione;

d) le indicazioni relative alla cauzione e ad ogni altra eventuale forma di garanzia richiesta;

e) altre indicazioni.

4. Il contenuto del bando e della lettera di invito deve inoltre conformarsi alla legislazione nazionale contro la mafia e la criminalità organizzata.

5. Sono esclusi dalle procedure per l'affidamento di appalti i concorrenti che nell'esecuzione di contratti stipulati con l'amministrazione appaltante o con altre pubbliche amministrazioni si siano resi colpevoli di negligenza o malafede. Sono altresì esclusi quei concorrenti

che si trovino in una situazione per la quale, in base alla normativa nazionale vigente è prevista l'esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di appalti pubblici.

6. L'Azienda individua le imprese da invitare a partecipare alla procedura, o da interpellare, tenendo conto della loro capacità tecnica, risultante dall'elenco dei principali servizi e forniture effettuati negli ultimi tre anni e dalla descrizione delle rispettive attrezzature tecniche, nonché della loro serietà e capacità finanziaria. Tali requisiti devono essere dimostrati dall'impresa mediante idonea documentazione presentata al momento della richiesta di essere invitata a partecipare alla gara. L'Azienda può esonerare dalla presentazione della documentazione che sia stata presentata ai fini della iscrizione all'albo o per l'aggiornamento del medesimo.

7. L'organo che ha adottato il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 11 determina, con provvedimento motivato, i soggetti da invitare o da interpellare e quelli da escludere dalla procedura.

Art. 33.

Licitazione privata

1. Quando l'Azienda sanitaria procede tramite licitazione privata, i concorrenti invitati a partecipare alla gara presentano le loro offerte in relazione al capitolato speciale.

2. La gara si svolge nel giorno e nell'ora stabiliti nella lettera di invito ed è dichiarata deserta nel caso in cui non siano state presentate almeno due offerte, salvo il caso in cui nel bando di gara e nella lettera di invito sia stata prevista l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

3. Le gare a licitazione privata sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:

a) per i contratti dai quali derivi un'entrata per l'amministrazione, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nel bando o nella lettera di invito;

b) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'amministrazione, al prezzo più basso o all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del comma 2 dell'art. 34.

Art. 34.

Appalto concorso

1. Quando l'Azienda sanitaria procede mediante appalto-concorso, i concorrenti invitati a partecipare alla gara presentano le loro offerte in relazione al capitolato speciale approvato con il provvedimento di cui all'art. 21, comma 1.

2. Alla aggiudicazione si provvede secondo il sistema della offerta economicamente più vantaggiosa. Il maggior vantaggio di una offerta deve essere valutato sulla base di criteri diversi a seconda della natura della prestazione, quali la funzionalità, il prezzo, la qualità, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione e di manutenzione, il valore tecnico, il carattere estetico, le garanzie, l'assistenza tecnica ed in servizi successivi alla vendita, in modo che sia evidenziato il vantaggio comparato a parità di altre condizioni. La lettera di invito deve indicare tutti gli elementi di valutazione, con i relativi punteggi, che verranno applicati separatamente o congiuntamente, nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita.

3. Qualora nessuna delle offerte presentate corrisponda alle esigenze per le quali l'appalto-concorso sia stato bandito, l'Azienda sanitaria può procedere ad indire una nuova gara.

4. Nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione dei progetti da essi presentati. È tuttavia facoltà dell'amministrazione acquisire, su proposta della commissione, uno o più progetti, pagando il prezzo pari ad una somma fissata entro i limiti minimi e massimi preventivamente stabiliti nel provvedimento di cui all'art. 21, comma 1.

Art. 35.

Trattativa privata preceduta da bando

1. Quando l'Azienda sanitaria procede mediante trattativa privata preceduta da bando, vengono interpellati i soggetti ritenuti idonei ai sensi dell'art. 32, con i quali si svolge, anche separatamente e ripetutamente, un negoziato per la definizione delle offerte definitive.

Qualora durante le trattative uno dei partecipanti offra di eseguire forniture, servizi aventi caratteristiche parzialmente diverse dalle altre offerte e ritenute più rispondenti alle necessità dell'amministrazione, anche gli altri partecipanti devono essere invitati a fare una nuova offerta sull'oggetto dell'appalto, come ridefinito.

2. Con apposita relazione è dettagliatamente illustrato lo svolgimento di ciascuna fase della trattativa: la relazione è predisposta nel corso di svolgimento della procedura e deve descrivere lo stato delle trattative con ciascun concorrente.

3. La trattativa è aggiudicata in base ai criteri di cui all'art. 33, comma 3, lett. b). Quando la trattativa è aggiudicata a favore del concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, il maggior vantaggio dell'offerta prescelta deve essere specificamente giustificato, in relazione alle altre offerte, dalla relazione di cui al comma 2, con particolare riguardo ai criteri stabiliti dal provvedimento adottato ai sensi del comma 1 dell'art. 21 e del bando di gara.

Art. 36.

Trattativa privata non preceduta da bando

1. Quando l'Azienda sanitaria procede mediante trattativa privata non preceduta da bando, fatto salvo quanto previsto al comma 3, vengono interpellati, anche in modo reiterato e senza alcuna formalità, almeno cinque soggetti. Ferma restando la possibilità di cui all'art. 37, comma 3, i soggetti da interpellare sono scelti tra gli iscritti all'albo dei fornitori fra tutti gli appartenenti alla categoria interessata o col criterio della rotazione.

2. L'aggiudicazione è effettuata a seguito di confronto concorrenziale delle condizioni offerte dai soggetti interpellati ed a favore di colui che ha presentato il prezzo più basso o l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 35, comma 3.

3. L'amministrazione può procedere a trattativa privata, senza interpellare il numero minimo di soggetti di cui al comma 1:

a) qualora a causa di motivi di natura tecnica o artistica ovvero per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa venir affidato unicamente ad un soggetto determinato;

b) qualora l'appalto risulti da un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili nella fattispecie, essere aggiudicato ad uno dei vincitori del concorso; in tal caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare al negoziato;

c) nei casi di estrema urgenza, determinati da eventi imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e ad essa non imputabili; in tal caso l'oggetto dell'appalto dovrà essere limitato a quanto strettamente indispensabile a superare l'emergenza verificatasi;

d) per forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o di impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare del materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti non può, di regola, superare i tre anni;

e) in caso di forniture o servizi complementari, non compresi nel primo contratto concluso che, a seguito di circostanze impreviste, siano divenuti necessari all'esecuzione della prestazione prevista nel contratto, purché vengano attribuiti a colui che esegue la fornitura o il servizio e sempreché non possano essere, tecnicamente o economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per l'amministrazione oppure, sebbene separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento; l'importo dell'appalto affidato per prestazioni complementari non può complessivamente superare il dieci per cento dell'importo dell'appalto principale;

f) qualora si tratti di acquisto o locazione di immobili;

g) qualora si tratti di contratti che abbiano ad oggetto studi, ricerche, consulenze; in tal caso devono essere interpellati esclusivamente soggetti di comprovata competenza tecnica e scientifica;

h) nel caso di vendita al pubblico di beni commercializzati dall'Azienda;

i) per l'alienazione di titoli del debito pubblico o di altri valori mobiliari;

l) per le pubblicazioni da effettuare su quotidiani o su altra stampa periodica.

Art. 37.

Albo dei fornitori delle Aziende sanitarie

1. L'albo dei fornitori, istituito con legge regionale 1° settembre 1988, n. 71, contiene l'elenco delle ditte ritenute idonee per specializzazione; potenzialità produttiva e commerciale, serietà e correttezza, ad effettuare forniture e servizi necessari per il funzionamento delle Aziende sanitarie. L'iscrizione all'albo avviene su domanda degli interessati ed è approvata con deliberazione della Giunta regionale, previo accertamento dei requisiti di idoneità.

2. L'aggiornamento dell'elenco delle ditte iscritte all'albo è effettuato con cadenza almeno annuale al fine di verificare la permanenza dei requisiti delle ditte iscritte nonché di iscriverne di nuove. Dell'aggiornamento è data notizia tramite avviso da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione e su un quotidiano a diffusione nazionale, in cui sono indicati i documenti da presentare ed il termine entro cui va presentata la documentazione richiesta e la eventuale domanda di iscrizione. Dell'avvenuto aggiornamento è data notizia con pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Le ditte iscritte all'albo devono comunicare entro trenta giorni dal suo verificarsi ogni variazione dei requisiti e dei dati comunicati ai fini dell'iscrizione. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta la cancellazione dall'albo.

3. L'iscrizione nell'albo è presupposto per la partecipazione alle procedure indette dalle Aziende sanitarie per la conclusione dei contratti di cui all'art. 21, comma 1. Quando si tratti di forniture e servizi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'albo, sono ammessi a partecipare alle procedure contrattuali anche soggetti e ditte non iscritte purché dimostrino di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Si prescinde dalla necessaria iscrizione all'albo di cui al comma 1, per le ditte iscritte in albi nazionali o diversamente qualificate in base a procedure previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

4. La Giunta regionale approva il disciplinare per la tenuta dell'albo. Il disciplinare individua le categorie merceologiche in cui è suddiviso l'albo nonché le ripartizioni interne di ogni categoria merceologica; determina gli elementi conoscitivi relativi al soggetto richiedente, da indicare nella domanda di iscrizione, nonché i documenti da allegare alla domanda stessa, specificando quali di tali dati e documenti devono essere ripresentati ai fini dell'aggiornamento.

Art. 38.

Casi di non iscrivibilità o di cancellazione dall'albo

1. Non possono essere iscritte all'albo e, se iscritte, devono essere cancellate d'ufficio, le ditte:

a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione o cessazione di attività, di concordato preventivo, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;

b) nei confronti del cui titolare, se trattasi di ditta individuale, dei cui soci, se trattasi di società in nome collettivo, dei cui soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, dei cui amministratori con poteri di rappresentanza, se trattasi di altre società, sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità o serietà professionale;

c) nei confronti dei soggetti di cui all'art. 5 e di cui all'allegato n. 5 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 «Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia», qualora nei loro confronti sussista una delle ipotesi di cui all'allegato n. 1 del decreto legislativo n. 490/1994;

d) che nell'esercizio della loro attività abbiano tenuto un comportamento contrario alle norme di correttezza e buona fede o che comunque risultino scarsamente affidabili per il modo in cui hanno eseguito precedenti contratti accertato dalle relazioni di cui all'art. 25, comma 5;

e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o con il pagamento di imposte o tasse previste dalla legislazione vigente;

f) che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative alle precedenti lettere o non abbiano adempiuto all'obbligo di comunicazione di cui al precedente art. 37, comma 2;

g) che abbiano per più di due volte consecutive, o per due anni consecutivi, declinato l'invito a procedure contrattuali, senza fornire valide giustificazioni.

2. La non iscrizione o la cancellazione, è disposta con provvedimento motivato della Giunta regionale ed è comunicata alle Aziende sanitarie ed agli interessati entro quindici giorni dalla pronuncia.

3. La ditta nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di cancellazione non può chiedere di nuovo la iscrizione prima che siano trascorsi due anni.

4. Le Aziende sanitarie sono tenute a comunicare all'articolazione organizzativa preposta alla tenuta dell'albo dei fornitori tutte le notizie a loro pervenute o comunque a loro conoscenza che possono portare all'adozione di un provvedimento di cancellazione dall'albo delle ditte ivi iscritte.

Art. 39.

Osservatorio generale dei prezzi

1. La Giunta regionale, avvalendosi dell'Osservatorio generale regionale dei prezzi, istituito con legge regionale n. 71/1988, cura la rilevazione e l'elaborazione dei dati sui prezzi di beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività delle Aziende sanitarie, con l'obiettivo di consentire acquisizioni al miglior prezzo di mercato.

2. Con deliberazione della Giunta regionale è adottato un disciplinare per l'organizzazione dell'Osservatorio, che individua le modalità con le quali sono rilevati ed elaborati i dati concernenti le caratteristiche ed i prezzi di beni e servizi utilizzati dalle Aziende sanitarie, anche con riferimento alla potenzialità produttiva e competenza dei fornitori ed alla loro efficienza e correttezza nell'esecuzione dei contratti.

Art. 40.

Catalogo dei beni e servizi

1. Al fine di consentire alle Aziende sanitarie di conoscere tempestivamente le innovazioni tecnologiche o metodologiche relative a beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività aziendali, a cura della Giunta regionale, è predisposto un catalogo di beni e servizi immessi sul mercato che rivestono caratteristiche innovative. La inserzione nel catalogo è effettuata su segnalazione dei soggetti interessati, tramite corrispettivo predeterminato sulla base di tariffe approvate annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

2. La Giunta regionale approva un disciplinare con cui determina modalità di gestione del servizio e stabilisce criteri per l'inserzione nel catalogo dei beni e servizi, al fine di garantire parità di trattamento tra i soggetti interessati.

Art. 41.

Spese in economia

1. Un apposito regolamento, adottato con provvedimento del Direttore generale dell'Azienda, disciplina le spese in economia e determina gli organi competenti ad effettuarle.

2. Alle spese previste dall'art. 21, comma 4, della presente legge non si applicano le procedure previste dal presente capo. Le modalità per la conclusione dei relativi contratti sono stabilite dal regolamento di cui al comma 1.

TITOLO IV

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 42.

Funzioni del Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori di cui all'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 502/1992 esercita il controllo sulla regolarità amministrativa e contabile della gestione dell'Azienda sanitaria mediante verifiche infrannuali. In particolare, vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia.

2. Al Collegio dei revisori sono trasmessi tutti gli atti adottati dal Direttore generale, o su delega del medesimo, secondo modalità e tempi stabiliti dalla legge di cui all'art. 27, comma 1, lettera C della legge regionale n. 49/1994. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto, il Collegio dei revisori trasmette al Direttore amministrativo gli eventuali rilievi. Il mancato inoltro di rilievi entro tale termine equivale al riscontro positivo.

3. Il Collegio dei revisori sui risultati delle verifiche di cui ai commi 1 e 2 redige una relazione da trasmettere al Direttore generale e alla Giunta regionale.

4. Qualora per l'attività di verifica il Collegio dei revisori utilizzi indagini campionarie, deve adottare idonei criteri di campionamento al fine di assicurare significatività alle analisi compiute e comunque garantire la rotazione delle poste campionate. La descrizione dei criteri adottati deve risultare dal libro delle adunanze e dei verbali del Collegio dei revisori.

5. Il Collegio dei revisori esamina, altresì, il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni ed assestamento, il bilancio pluriennale ed il bilancio di esercizio ed esprime le proprie osservazioni in una relazione che trasmette al Direttore generale. Copia di tale relazione deve essere allegata agli atti di bilancio al momento della loro trasmissione alla Giunta regionale per l'approvazione di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 49/1994.

Art. 43.

Espletamento delle funzioni del Collegio dei revisori

1. Il Direttore generale dell'Azienda sanitaria nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca entro il termine massimo di dieci giorni. Nella prima seduta il Collegio procede alla elezione tra i propri componenti del presidente che provvede alle successive convocazioni. Nel caso di cessazione del presidente dalle proprie funzioni, le convocazioni sono effettuate dal membro più anziano per età fino alla nomina del nuovo presidente.

2. Entro dieci giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza della mancanza di uno o più componenti a seguito di dimissioni, vacanza, o qualunque altra causa, il Direttore generale provvede a chiedere una nuova designazione all'amministrazione competente ed alla ricostituzione del Collegio nel termine di trenta giorni dalla data di designazione. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero Collegio. Qualora il Direttore generale non proceda alla ricostituzione del Collegio entro trenta giorni, la Giunta regionale provvede a costituirlo in via straordinaria con un dirigente della Regione e due funzioni designati dal Ministro del Tesoro. Il Collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del Collegio ordinario.

3. Le adunanze del Collegio sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Il revisore che senza giustificato motivo non partecipa a due sedute consecutive del Collegio decade d'ufficio.

4. Il Collegio dei revisori tiene un libro delle adunanze e delle deliberazioni in cui verbalizza lo svolgimento di ogni seduta. Nello stesso libro sono registrati i risultati delle verifiche e degli accertamenti eseguiti nello svolgimento delle funzioni di cui al precedente articolo. I verbali di ogni seduta sono sottoscritti dai componenti il Collegio.

5. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

6. Il Collegio può richiedere al Direttore generale informazioni sull'andamento delle operazioni e su determinati atti di gestione.

7. Qualora, nell'ambito dell'espletamento delle proprie funzioni, il Collegio venga a conoscenza di gravi irregolarità nella gestione è tenuto a darne immediata comunicazione al Direttore generale e alla Giunta regionale.

8. L'Azienda sanitaria pone a disposizione del Collegio dei revisori una sede idonea per lo svolgimento dei propri compiti e la custodia della documentazione inerente alle funzioni svolte.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 44.

Patrimonio delle Aziende sanitarie

1. Ai beni trasferiti ai sensi dell'art. 1 le Aziende sanitarie attribuiscono un valore iniziale calcolato:

a) per i beni immobili, in base ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI);

b) per i beni mobili costituenti immobilizzazioni materiali, tenendo conto del loro prezzo di acquisto, ammortizzato in base ai parametri di cui alla Decisione della Giunta regionale 15 giugno 1992, n. 37;

c) per le scorte, facendo riferimento al prezzo di acquisto ponderato degli ultimi tre mesi;

d) per i valori mobiliari, in base al prezzo di acquisto o alla quotazione media dell'ultimo trimestre;

e) per le posizioni attive e passive corrispondenti a posizioni di debito o credito, utilizzando i dati desumibili dalla contabilità finanziaria delle Unità sanitarie locali.

2. I valori iniziali, di cui al comma 1, sono successivamente aggiornati in conformità a quanto previsto dall'art. 13, comma 3.

3. I beni immobili sostituiti da beni di nuova edificazione ovvero acquistati o ristrutturati mediante finanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 sono dismessi entro un anno dalla agibilità della nuova struttura e dal collaudo complessivo delle opere e delle attrezzature in dotazione.

4. Per i beni dismessi, in quanto sostituiti ai sensi del comma 3, per i beni da reddito e per i beni strumentali non utilizzati direttamente alla data di entrata in vigore della presente legge, trasferiti ai sensi del precedente art. 1, i proventi realizzati a seguito del relativo smobilizzo sono destinati a finanziare il completamento del piano di investimenti regionali di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 21 marzo 1990, n. 222.

Art. 45.

Limiti di valore

1. Tutti gli importi indicati nella presente legge si intendono al netto di eventuali imposte.

2. Tali importi sono periodicamente aggiornati con delibera della Giunta regionale, tenendo conto dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 46.

Modifica all'art. 29 della legge regionale 2 gennaio 1995, n. 1

1. Al comma 5 dell'art. 29 della legge regionale n. 1/1995 le parole: «ed il bilancio di esercizio» sono soppresse.

2. Dopo il comma 5 dell'art. 29 della legge regionale n. 1/1995 è introdotto il seguente comma 5-bis:

«5-bis. Entro il 20 maggio la Conferenza dei Sindaci esamina il bilancio di esercizio dell'Azienda U.S.L. e rimette al Direttore generale e alla Giunta regionale le relative osservazioni.

Art. 47.

Competenze attribuite alla Giunta regionale

1. Le funzioni amministrative e le attività di diritto privato che sono attribuite dalla presente legge alla Giunta regionale devono intendersi ripartite tra la stessa Giunta e i dirigenti regionali ai sensi della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 ed eventuali successive modifiche o integrazioni.

Art. 48.

Norme transitorie

1. I Direttori generali delle Aziende sanitarie adottano i bilanci preventivi inerenti l'esercizio 1996, redatti secondo gli schemi e i disciplinari tecnici approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 49/1994.

2. Fino all'adozione completa degli atti di contabilità disciplinati dal Titolo II della presente legge, conservano efficacia le disposizioni di cui al Titolo II della legge regionale n. 68/1980.

3. Le procedure di contrattazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino avviate, con atti formali, possono essere concluse ai sensi della legge regionale 24 maggio 1980, n. 68 nel rispetto della normativa statale vigente.

Art. 49.

Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'art. 80 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 38, l'art. 20 della legge regionale 29 giugno 1994, n. 49 e la legge regionale 24 maggio 1980, n. 68.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 febbraio 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 30 gennaio 1996 e deve considerarsi esecutiva per decorrenza dei termini a norma dell'art. 127 della Costituzione.

96R0240

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1996, n. 5.

Durata in carica dei Commissari straordinari degli Enti dipendenti dalla Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 14 del 15 febbraio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. I Commissari straordinari degli Enti dipendenti dalla Regione, in carica alla data del 30 novembre 1995, a seguito dello scioglimento dei Consigli di amministrazione degli enti medesimi, possono essere prorogati dalla Giunta regionale per un ulteriore periodo massimo di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 7 febbraio 1996

D'AMBROSIO

96R0183

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1996, n. 14.

Sostegno all'attività musicale dell'Orchestra Filarmonica di Udine, con sede in Udine.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 13 marzo 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributo a favore dell'Orchestra Filarmonica di Udine con sede in Udine

1. Nell'ambito delle previsioni di cui al titolo II della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Orchestra Filarmonica di Udine, con sede in Udine, un contributo annuo a sostegno dell'attività musicale programmata.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per l'anno 1996 e lire 300 milioni per l'anno 1997.

3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 - alla rubrica n. 22 - programma 2.4.3. - spese correnti - categoria 1.6. - sezione VI è istituito il capitolo 5361 (1.1.162.2.06.06) con denominazione «Contributo all'Opera Filarmonica di Udine per attività musicale programmata» e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza, di lire 900 milioni, suddivisi in ragione di lire 600 milioni per l'anno 1996 e di lire 300 milioni l'anno 1997.

4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5361 è inserito nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 6 febbraio 1996, n. 10, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 dicembre 1995.

5. Al predetto onere complessivo di lire 900 milioni si provvede mediante prelevamento in termini di competenza di lire 600 milioni dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 45 dell'elenco 5 allegato ai bilanci predetti) e di lire 300 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 33 dell'elenco 5 allegato ai bilanci predetti).

6. Sul precitato capitolo 5361 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 600 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842, fondo riserva di cassa, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 8 marzo 1996.

CECOTTI

96R0267

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1996, n. 15.

Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 27 marzo 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

TUTELA DEL PATRIMONIO LINGUISTICO DELLA REGIONE

Capo I

PRINCIPI E OBIETTIVI FONDAMENTALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, per esercitare una politica attiva di conservazione e sviluppo della lingua e della cultura friulane quali componenti essenziali dell'identità etnica e storica della comunità regionale, con la presente legge detta i principi fondamentali dell'azione volta alla realizzazione di tale politica.

Art. 2.

Tutela della lingua friulana

1. Il friulano è una delle lingue della comunità regionale. La Regione Friuli-Venezia Giulia considera la tutela della lingua e della cultura friulane una questione centrale per lo sviluppo dell'autonomia speciale.

Art. 3.

Contesto europeo

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, riconoscendo che la protezione e la promozione delle varie lingue locali o minoritarie rappresentano un contributo importante alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto per le diversità culturali, mantiene e sviluppa le tradizioni presenti sul proprio territorio.

2. Nei limiti delle competenze statutarie, la Regione considera la protezione e la promozione delle lingue tradizionalmente parlate sul proprio territorio come un preciso obbligo verso la famiglia dei popoli europei, riservando una particolare attenzione alla lingua friulana che è parlata quasi esclusivamente sul proprio territorio.

Art. 4.

Adesione ai principi della Carta europea

1. Ferma restando la potestà dello Stato in ordine agli accordi internazionali, la Regione, nell'esercizio della propria competenza primaria in materia culturale, ispira la propria azione ai seguenti principi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie:

- a) le lingue regionali o minoritarie costituiscono una ricchezza culturale;
- b) l'ambito territoriale di ciascuna lingua deve essere rispettato;
- c) è necessaria un'azione risoluta di promozione delle lingue regionali allo scopo di preservarle;
- d) bisogna facilitare e incoraggiare l'uso scritto e orale delle lingue regionali nelle diverse espressioni della vita sociale;
- e) si devono promuovere studi e ricerche sulle lingue regionali;
- f) vanno infine messi a disposizione, per quanto di competenza regionale, forme e mezzi adeguati di insegnamento e di studio delle lingue regionali in tutti gli stadi appropriati.

Art. 5.

Limitazione territoriale nella applicazione della legge

1. In conformità con i principi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), le previsioni della presente legge si applicano solo nella parte del territorio regionale in cui la lingua friulana è tradizionalmente e significativamente parlata, anche sulla base delle attestazioni fornite in proposito dalle Amministrazioni comunali. Tale territorio è individuato da un decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera della Giunta stessa.

2. Per il tramite delle associazioni aventi sede nel territorio regionale la Regione assicura altresì l'applicazione delle previsioni della presente legge per le comunità friulane emigrate.

Art. 6.

Strumenti attuativi

1. Per l'attuazione delle funzioni previste dalla legge, la Regione e gli enti locali delegati possono stipulare, per quanto di rispettiva competenza, convenzioni con le Università della regione e con altri enti ed istituzioni, pubblici e privati.

Art. 7.

Attività scientifiche

1. La Regione riconosce nell'Università degli studi di Udine, istituita ai sensi dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, allo scopo di contribuire al progresso civile, sociale ed economico del Friuli e di divenire organico strumento di sviluppo e di rinnovamento dei filoni originari della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli, la sede primaria dell'attività di ricerca e di alta formazione in tema di lingua e cultura del Friuli e delle condizioni linguistiche del territorio friulano.

2. A tal fine la Regione favorisce, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'attività di ricerca, di insegnamento e di formazione di ricercatori sulla lingua e la cultura del Friuli mediante:

- a) il sostegno a ricerche finalizzate alla conoscenza delle condizioni strutturali ed evolutive del gruppo linguistico friulano e degli affini gruppi ladini;
- b) l'attivazione di corsi ufficiali o integrativi presso le Facoltà dell'Università di Udine mediante contratti di insegnamento;
- c) la concessione di borse di studio e di ricerca e l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca;
- d) la pubblicazione di collane scientifiche atte a favorire la conoscenza delle attività di ricerca;
- e) l'attivazione di corsi sulla lingua e cultura del Friuli in Università di altri Paesi sulla base di apposite convenzioni con l'Università di Udine.

3. Tali attività vengono svolte dall'Università di Udine con le strutture contemplate dal suo Statuto per la valorizzazione della lingua e della cultura friulane.

4. Le attività previste dal presente articolo vengono svolte sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), e nel quadro dei piani di intervento triennali di cui all'articolo 18.

Art. 8.

Attività culturali

1. L'attività culturale, anche nel settore della cultura friulana, è demandata alla libera determinazione delle persone singole e associate. La Regione interviene nell'attività culturale con azioni di impulso, di promozione e di sostegno.

2. La Regione:

- a) favorisce la produzione in lingua friulana dei singoli, delle associazioni culturali, di Enti ed Istituzioni;
- b) riconosce una speciale funzione di servizio culturale ad Enti ed Istituzioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa a livello regionale e che dispongono di un'organizzazione adeguata, come individuati ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni e ne sostiene

le attività. Tra gli stessi la Regione riconosce alla Società Filologica Friulana «G.I. Ascoli» di Udine una posizione di primaria importanza e ne sostiene il conseguimento delle finalità istituzionali.

3. I programmi annuali dei soggetti di cui al comma 2, ai fini dell'ammissibilità ai contributi previsti dalla presente legge, sono sottoposti dall'Amministrazione regionale al parere del Comitato scientifico di cui all'articolo 21.

Art. 9.

Conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario friulano

1. La Regione riconosce la Biblioteca civica «Vincenzo Joppi» di Udine quale principale istituzione regionale per la conservazione e la valorizzazione di tutta la produzione a stampa, manoscritta e audiovisiva, di argomento storico e letterario friulano o di lingua friulana contribuendo alla conservazione ed alla fruizione su supporti informatici anche dei fondi antichi, attraverso l'istituzione di una specifica «Sezione friulana».

2. La Biblioteca civica «Vincenzo Joppi» promuove la produzione di tutti i dati catalografici d'interesse friulano in suo possesso a vantaggio di tutte le biblioteche dotate di specifici fondi locali friulani, utilizzando adeguati supporti informatici, che consentano l'effettiva centralizzazione e scambio delle procedure catalografiche.

3. In considerazione del servizio di interesse regionale svolto dalla Biblioteca, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento annuo per le finalità di cui ai commi 1 e 2.

Art. 10.

Obiettivi generali dell'azione regionale

1. Costituiscono obiettivi dell'azione regionale:

a) la conservazione e la valorizzazione della lingua friulana mediante iniziative ordinarie e straordinarie;

b) lo sviluppo della lingua friulana come codice linguistico adatto a tutte le situazioni della vita moderna e, in particolare, utilizzabile attraverso i mezzi di comunicazione sociale.

Art. 11.

Uso della lingua friulana

1. Fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana, l'Amministrazione regionale, gli Enti locali ed i loro rispettivi Enti strumentali operanti nei Comuni in cui la lingua friulana sia storicamente radicata possono usare il friulano, nei limiti in cui ciò sia consentito dalle leggi dello Stato e dai rispettivi Statuti.

2. In particolare, lo Statuto comunale può, nei limiti del comma 1, prevedere l'uso della lingua friulana nel Consiglio comunale.

Art. 12.

Sperimentazione didattica

1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla formazione professionale può, con proprio decreto, adottare iniziative nel campo dello studio della lingua friulana e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione didattica integrativa degli istituti di formazione professionale dipendenti o vigilati dalla Regione.

Capo II

GRAFIA UNITARIA

Art. 13.

Grafia ufficiale della lingua friulana

1. Per il perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), la Regione determina la grafia ufficiale della lingua friulana e ne promuove la conoscenza e l'uso.

2. La grafia ufficiale è ispirata al criterio della coerenza sistemica.

3. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione scientifica di cui al comma 4, adotta con proprio decreto la grafia ufficiale.

4. A tal fine, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione e cultura, nomina con proprio decreto una Commissione scientifica per la grafia ufficiale della lingua friulana, con sede in Udine, costituita da tre componenti, scelti tra cinque esperti designati dal Rettore dell'Università degli studi di Udine.

5. Ai componenti della Commissione compete un gettone di presenza pari a lire 100.000 per seduta. A coloro che risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione spetta inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Entro 60 giorni dalla sua costituzione, la Commissione scientifica di cui al comma 4 propone soluzioni univoche alle residue divergenze tra la grafia della Società Filologica Friulana e la «grafia unitaria normalizzata» individuata dalla Provincia di Udine sulla base della delibera consiliare n. 226 del 15 luglio 1986.

7. Al fine di diffondere la grafia prescelta, la Regione cura la pubblicazione e la divulgazione degli atti e dei documenti scientifici elaborati dalla suddetta Commissione.

Art. 14.

Uso della grafia ufficiale friulana

1. La Regione, gli Enti locali e i loro rispettivi Enti strumentali non sostengono finanziariamente, neppure indirettamente, corsi e scuole in cui si insegnano una grafia diversa da quella ufficiale e la pubblicazione di materiale didattico, o comunque suscettibile di uso scolastico, che usi una grafia diversa.

2. Le pubblicazioni e i documenti in lingua friulana della Regione, degli Enti locali e dei rispettivi Enti strumentali sono redatti nella grafia ufficiale.

3. Nel territorio di cui all'articolo 5, oltre alle indicazioni ufficiali, vengono usati cartelli indicatori con il corrispondente termine friulano nella grafia ufficiale.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, con le modalità e i limiti di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20, agli Enti locali territoriali e ai loro Consorzi le spese sostenute per la posa in opera e la manutenzione di tabelle soddisfacenti ai requisiti di cui al comma 3.

TITOLO II

STRUMENTI DI TUTELA DEL PATRIMONIO LINGUISTICO DELLA REGIONE

Capo I

OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA FRIULANE

Art. 15.

Istituzione dell'Osservatorio

1. È istituito l'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane con sede nella città di Udine.

2. L'Osservatorio è lo strumento della Regione per il perseguimento, sulla base delle direttive formulate dall'Assessore regionale all'istruzione e cultura, degli obiettivi di cui al Titolo I. L'Osservatorio programma e coordina tutte le iniziative di competenza regionale per la tutela della lingua friulana.

3. Presso il Servizio per le lingue regionali e minoritarie della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, di cui all'articolo 25, è attivata un'unità inferiore al Servizio, con funzioni di segreteria dell'Osservatorio, composta da due dipendenti regionali di cui uno con qualifica funzionale non inferiore a consigliere e l'altro con qualifica funzionale di coadiutore dattilografo.

Art. 16.

Compiti dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio:

- a) elabora studi e indagini statistiche sulla situazione socio-linguistica del friulano, individuando i progressi, ovvero i regressi, del suo stato linguistico e sociale;
- b) predispone i piani di intervento previsti dall'articolo 18;
- c) sorveglia l'esecuzione dei piani, verifica e valuta i risultati raggiunti dagli stessi;
- d) vigila sull'attività di catalogazione di cui all'articolo 9;
- e) cura, in collaborazione con le strutture dell'Università degli studi di Udine o con altre istituzioni all'uopo finalizzate, la predisposizione degli strumenti linguistici e didattici, compresa la formazione degli insegnanti, in previsione della legge statale di tutela;
- f) cura gli interventi a sostegno e stimolo della produzione e della domanda culturale in lingua friulana ai sensi dell'articolo 8;
- g) coordina:
- 1) studi avanzati di carattere linguistico e letterario sul friulano;
 - 2) ricerche finalizzate a produrre neologismi, sviluppare linguaggi tecnici e settoriali, ovvero a recuperare espressioni esistenti, che permettano la comunicazione in lingua friulana di tutte le situazioni della vita moderna;
 - 3) la pubblicazione e la diffusione dei risultati di tali ricerche;
 - 4) l'editoria di qualità in lingua friulana;
 - 5) la traduzione in friulano di opere scritte in altre lingue;
- h) promuove:
- 1) l'uso del friulano nei mezzi di comunicazione di massa;
 - 2) manifestazioni e campagne di promozione dell'uso della lingua friulana;
- i) propone all'Amministrazione regionale ogni ulteriore iniziativa legislativa o amministrativa utile al perseguimento degli obiettivi di cui al Titolo I.

2. L'Osservatorio sovrintende altresì al processo per la grafia unitaria previsto dal Capo II del Titolo I della presente legge. In particolare, l'Osservatorio favorisce la produzione di dizionari e di ogni altro strumento atto a diffondere e facilitare l'uso della grafia ufficiale.

3. L'Osservatorio propone il riconoscimento della speciale funzione di servizio culturale agli Enti ed Istituzioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b).

Art. 17.

Modalità operative dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio svolge i compiti di cui all'articolo 16 mediante:

- a) attività diretta;
- b) convenzioni con istituti culturali e scientifici comprese quelle previste dall'articolo 7;
- c) concessione di borse di studio a laureandi o dottorandi;
- d) contratti di collaborazione con ricercatori e studiosi di durata non superiore ad un anno;
- e) sovvenzioni a istituzioni pubbliche e private;
- f) contributi a giornali, case editrici, radio e televisioni private.

Art. 18.

Piani di intervento

1. Per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, l'Osservatorio propone annualmente alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura un Piano triennale di intervento, sentite le Amministrazioni provinciali di Gorizia, Pordenone e Udine che si pronunciano entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del documento; decorso tale termine si prescinde dal suddetto parere. Ogni anno si procede all'aggiornamento del Piano, ricostituendone l'estensione triennale.

2. Il Piano individua le diverse aree d'intervento e le relative priorità, e articola in progetti-obiettivo le iniziative conseguenti. Esso contiene:

- a) gli indirizzi programmatici generali delle singole aree di intervento e i progetti-obiettivo in cui questi si articolano;

b) la valutazione dell'impatto delle iniziative previste sul corpo e sullo stato della lingua;

c) la tipologia, le modalità di attuazione e gli strumenti di verifica dei risultati di ciascun progetto-obiettivo;

d) l'entità del finanziamento complessivo e la sua ripartizione per progetti-obiettivo e per anno di finanziamento;

e) i criteri e le modalità di coordinamento degli interventi programmati con quelli di altri Enti e Istituzioni pubbliche e private;

f) i criteri di ammissibilità delle spese relative alle attività per le quali si richiede il finanziamento regionale.

3. L'Osservatorio verifica la compatibilità dei programmi annuali di cui all'articolo 8, comma 3, con il Piano triennale di intervento e può presentare osservazioni ai programmi stessi.

Art. 19.

Interventi ammissibili a finanziamento

1. Sulla base dei piani triennali di intervento previsti dalla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finanziari ai soggetti operanti in settori culturali e linguistici, con le modalità previste dal Titolo VII della legge regionale 68/1981, con l'esclusione del parere della Commissione regionale per la cultura.

2. Sono finanziabili le attività volte a perseguire, sulla base di precisi indirizzi di programmazione attiva, le attività nei seguenti settori:

a) nel settore degli studi e delle ricerche:

indagini sulla condizione linguistica della lingua friulana nei vari ambiti del territorio regionale, ricerca, raccolta, catalogazione e ordinamento di testimonianze e materiali storici, archivistici, etnologici, folcloristici, raccolta e compilazione di repertori linguistici friulani, redazione e pubblicazione di atlanti, carte ed altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche; organizzazione di seminari, convegni ed incontri scientifici e culturali; attività di ricerca, sperimentazione e documentazione su problemi riguardanti la storia, l'economia, la società, le tradizioni ed il patrimonio culturale, artistico e linguistico friulano, concessione di borse di studio o di ricerca; attivazione di corsi universitari di insegnamento;

b) nel settore della stampa, dell'editoria, delle produzioni audiovisive e dei mezzi di comunicazione sociale:

stampa di giornali e periodici in lingua friulana, intesa a sviluppare ed a diffondere la conoscenza della storia, della lingua, della cultura e delle tradizioni friulane; pubblicazioni di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura e la lingua friulane, attività informative e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale; realizzazione di programmi radiotelevisivi, produzione di opere ed iniziative cinematografiche ed audiovisive in lingua friulana ovvero riguardanti la storia e la cultura friulane;

c) nel settore della scuola:

corsi di informazione ed aggiornamento, studi e ricerche in ambito scolastico ovvero presso le comunità emigrate, sulla realtà storica, culturale, linguistica e le tradizioni friulane, anche mediante sussidi didattici, concorsi tra gli alunni e altre attività parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della cultura, della lingua e delle tradizioni friulane;

d) nel settore dello spettacolo:

reperimento e traduzione di testi teatrali in lingua friulana, compilazione e pubblicazione di monografie, saggi, quaderni e dispense relativi alle espressioni teatrali in lingua friulana e alla storia delle stesse; ricerca, registrazione e pubblicazione dei testi musicali popolari; allestimento ed organizzazione di recite, spettacoli e concerti di compagnie teatrali; gruppi folcloristici, complessi corali operanti per la conoscenza e la diffusione del patrimonio teatrale e musicale friulano;

e) nel settore della toponomastica:

raccolta e studio dei toponimi in lingua friulana e relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine di evidenziare, attraverso apposite indicazioni, la toponomastica originaria.

Art. 20.

Organi dell'Osservatorio

1. Sono Organi dell'Osservatorio il Comitato scientifico e il suo Presidente.

Art. 21.

Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico dell'Osservatorio è composto:

- a) da due esperti indicati dall'Università degli studi di Udine;
- b) da un esperto indicato dall'Università degli studi di Trieste;
- c) da un esperto designato dalla Società Filologica Friulana;
- d) da tre esperti designati dalle Amministrazioni provinciali di Gorizia, Pordenone ed Udine;
- e) da due esperti designati dall'Amministrazione regionale.

2. Le designazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, sono precedute da un avviso al pubblico, da inserire, con evidenza, almeno in un quotidiano locale, che inviti gli interessati a far pervenire all'Amministrazione designante il *curriculum vitae* e gli altri titoli che essi ritengano opportuni per comprovare l'effettiva esperienza nel settore della lingua friulana.

3. Alle sedute del Comitato partecipano, con voto consultivo:

- a) il Direttore del Servizio per le lingue regionali e minoritarie con funzioni di segretario;
- b) i componenti dello staff scientifico di cui all'articolo 23, se costituito.

4. Il Comitato:

- a) pone le basi scientifiche per la definizione della politica linguistica dell'Osservatorio sulla base delle direttive dell'assessore competente e tenendo conto delle proposte ed istanze che vengono dal mondo culturale;

- b) collabora alla attuazione dei piani di intervento ed alla verifica della loro attuazione e dei risultati;

- c) adempie le altre funzioni che gli sono attribuite dalla presente legge.

5. Il Comitato è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e cultura; dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

6. Ai componenti del Comitato compete un gettone di presenza pari a lire 100.000 per ogni seduta. A coloro che risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede il Comitato spetta inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 53/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22.

Presidente del Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico elegge nel suo seno il Presidente.

2. Il Presidente coordina tutta l'attività scientifica dell'Osservatorio e cura l'attuazione dei deliberati del Comitato scientifico avvalendosi del supporto del Servizio per le lingue regionali e minoritarie.

3. Al Presidente del Comitato spetta un'indennità di funzione pari a lire 2.000.000 lorde mensili oltre al rimborso spese previsto dall'articolo 21, comma 6.

Art. 23.

Staff scientifico

1. Per particolari esigenze il Comitato scientifico può affidare incarichi, di durata non superiore a quattro anni, a non più di due qualificati esperti con funzioni di staff scientifico dell'Osservatorio.

2. A detto personale di staff l'Osservatorio attribuisce una borsa di studio con i fondi per la propria attività istituzionale.

3. Per particolari ricerche finalizzate, individuate dal Comitato scientifico in collaborazione con le strutture dell'Università degli studi di Udine di cui all'articolo 6, possono venire assegnate, a laureati, borse di studio, da gestire da parte dell'Università degli studi di Udine. Le borse di studio, rinnovabili, non possono avere, complessivamente,

durata superiore a tre anni. Il compenso è rapportato a quello previsto annualmente dalla normativa vigente per gli iscritti al dottorato di ricerca.

*Capo II*MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° MARZO 1988, N. 7:
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER LE LINGUE REGIONALI E MINORITARIE

Art. 24.

Modifiche all'articolo 156 della legge regionale 7/1988

1. All'articolo 156, comma 1, della legge regionale 7/1988, come già modificato dall'articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 61, è aggiunta la seguente lettera:

«d-bis) provvede alla programmazione, al coordinamento, all'attuazione e alla verifica degli interventi per la tutela e la valorizzazione delle lingue regionali e minoritarie.»

2. All'articolo 156 della legge regionale 7/1988, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera d-bis) del comma 1, la Direzione regionale si avvale anche dell'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulana.»

Art. 25.

Modifica dell'articolo 157 della legge regionale 7/1988

1. Al comma 1 dell'articolo 157 della legge regionale 7/1988, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) Servizio per le lingue regionali e minoritarie.»

Art. 26.

Integrazione alla legge regionale 7/1988

1. Dopo l'articolo 160 della legge regionale 7/1988, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 160-bis

1. Il Servizio per le lingue regionali e minoritarie:

- a) programma ed attua le iniziative per favorire la tutela e la valorizzazione delle lingue regionali e minoritarie attraverso il sostegno delle attività teatrali, musicali, audiovisive ed altre attività di promozione culturale nel campo artistico, letterario, delle biblioteche ed archivi e del tempo libero;

- b) provvede, nel rispetto delle competenze statali, agli interventi di sostegno dei settori dell'istruzione e, a tal fine, mantiene i rapporti con le istituzioni operanti nel Friuli-Venezia Giulia;

- c) verifica i risultati delle azioni promosse per la valorizzazione e la tutela delle lingue regionali e minoritarie.»

*Capo III*STUDIO DELLA LINGUA E DELLA CULTURA FRIULANE
NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO

Art. 27.

Insegnamento scolastico della lingua friulana

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le spese sostenute dalle scuole dell'obbligo, aventi sede nel territorio regionale, i cui progetti risultino rispondenti alle finalità della presente legge, per lo svolgimento di corsi integrativi di lingua friulana, nei limiti previsti dai piani triennali di intervento. Tra le spese ammissibili è riconosciuta quella concernente compensi al personale docente.

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a finanziare, nei limiti e per le finalità previste dalla presente legge, le spese sostenute dall'Ente Friuli nel Mondo o da altre associazioni che dispongano di una adeguata organizzazione per la realizzazione di corsi di lingua friulana presso le Comunità emigrate.

Art. 28.

Modalità e termini per la concessione dei contributi

1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 27, comma 1, il legale rappresentante della scuola deve presentare entro il 15 novembre di ogni anno alla Direzione regionale dell'istruzione e cultura apposita domanda corredata, a pena di inammissibilità, da un dettagliato programma di attività didattica integrativa, regolarmente approvato dai competenti organi collegiali, accompagnato da un preventivo di spesa.

2. Alle scuole ammesse a contributo viene erogato, contestualmente al provvedimento di concessione, un anticipo pari al 60 per cento del contributo concesso. Il restante 40 per cento viene erogato ad avvenuta rendicontazione, da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto di concessione.

3. La mancata rendicontazione entro il termine comporta la revoca della sovvenzione concessa, nonché la restituzione dell'anticipo.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

Art. 29.

Programmi televisivi in lingua friulana

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con la RAI-Radiotelevisione italiana per la realizzazione di programmi televisivi in lingua friulana da inserirsi nel palinsesto di una rete regionale.

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare convenzioni con emittenti televisive private per la realizzazione di programmi televisivi in lingua friulana.

Art. 30.

Norma transitoria

1. Il primo piano triennale di intervento si riferisce al triennio 1997-1999.

2. Per l'anno 1996 viene predisposto un piano annuale con le modalità previste dall'articolo 18, prescindendo dal parere delle Amministrazioni provinciali interessate.

3. Per l'esercizio 1996 le domande per la concessione delle sovvenzioni di cui alla presente legge devono essere inviate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro un mese dall'entrata in vigore della legge stessa e fa fede la data del timbro postale. Per gli esercizi successivi le domande, salvo diversa disposizione di legge, devono essere inviate entro il mese di gennaio.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 entrano in vigore il 1º gennaio 1997.

Art. 31.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento annuo alla Società Filologica Friulana «G.I. Ascoli» di Udine e ad altri Enti ed Istituzioni riconosciuti per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

2. Gli oneri derivanti dal disposto del comma 1 fanno carico al capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, la cui denominazione è così modificata: «Finanziamento annuo alla Società Filologica Friulana «G.I. Ascoli» di Udine e ad altri Enti ed Istituzioni riconosciuti per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali».

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.

4. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, il cui stanziamento in termini di competenza è elevato di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.

5. Sul citato capitolo 5430 è altresì elevato di lire 50 milioni lo stanziamento in termini di cassa, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» del precitato stato di previsione della spesa.

6. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.

7. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5433 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione «Finanziamento annuo alla Biblioteca civica «V. Joppi» di Udine per l'attività di conservazione e valorizzazione della produzione a stampa, manoscritta e audiovisiva di argomento storico e letterario friulano o di lingua friulana» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.

8. Sul citato capitolo 5433 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» del precitato stato di previsione della spesa.

9. Le spese di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 13 e del Comitato scientifico di cui all'articolo 21 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 4, fanno carico al capitolo 1742 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

11. Per le finalità previste dagli articoli 7, comma 4, e 17, comma 1, lettera a), ivi compresi gli oneri di cui alla indennità di funzione mensile di cui all'articolo 22, comma 3, nonché lettere b), c), e d) è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.

12. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5436 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione «Spese per l'attività diretta dell'Osservatorio per la lingua friulana, per convenzioni con istituti culturali e scientifici, per borse di studio e contratti di collaborazione scientifica in materia di lingua e cultura friulane, ivi comprese le convenzioni con l'Università degli studi di Udine per attività scientifiche» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 900 milioni suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.

13. Sul citato capitolo 5436 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» del precitato stato di previsione della spesa.

14. Per le finalità previste dall'articolo 19 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.420 milioni, suddivisa in ragione di lire 870 milioni per l'anno 1996, lire 800 milioni per l'anno 1997 e lire 750 milioni per l'anno 1998.

15. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5437 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione «Contributi a soggetti operanti nei settori culturali e linguistici friulani» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.420 milioni, suddiviso in ragione di lire 870 milioni per l'anno 1996, lire 800 milioni per l'anno 1997 e lire 750 milioni per l'anno 1998.

16. Sul citato capitolo 5437 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 870 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» del precitato stato di previsione della spesa.

17. Per le finalità previste dall'articolo 27 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997.

18. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5438 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione «Finanziamenti alle scuole dell'obbligo, all'Ente Friuli nel mondo ed

altre associazioni che operano presso le comunità emigrate, per la realizzazione di corsi in lingua friulana» e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 100 milioni per l'anno 1997.

19. Per le finalità previste dall'articolo 29 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1996.

20. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5440 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione «Spese per convenzioni per la realizzazione di programmi televisivi in lingua friulana» e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 100 milioni per l'anno 1996.

21. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 5433, 5436, 5437 e 5438 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 6 febbraio 1996, n. 10.

22. All'onere complessivo di lire 3.970 milioni, derivante dalle autorizzazioni di spesa del presente articolo, si fa fronte mediante prelevamento dal fondo globale iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, dalle sottocitate partite dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti, e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

a) partita n. 19: lire 100 milioni per l'anno 1997;

b) partita n. 51: complessive lire 3.870 milioni suddivisi in ragione di lire 1.420 milioni per l'anno 1996, lire 1.250 milioni per l'anno 1997 e lire 1.200 milioni per l'anno 1998.

Art. 32.

Abrogazione e modificazione di norme

1. Sono abrogate le leggi regionali 7 febbraio 1992, n. 6, 8 giugno 1993, n. 36, 22 giugno 1993, n. 48.

2. Nella rubrica del Titolo VI della legge regionale 68/1981, sono abrogate le parole «della lingua e cultura friulana e» e la parola «altre».

3. Nel primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 68/1981, sono abrogate le parole «della lingua e cultura friulana e» e la parola «altre».

4. È abrogato il terzo comma dell'articolo 26 della legge regionale 68/1981.

5. I commi 2 e 3 dell'articolo 14 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, sono sostituiti dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, per le lingue e le culture locali diverse dal friulano, presenti sul territorio di più province, possono essere predisposti programmi, anche in forma associata, da parte delle Amministrazioni provinciali interessate.»

Art. 33.

Pubblicazione

1. Fatta salva la procedura ordinaria di pubblicazione prevista dallo Statuto di autonomia, entro 15 giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 13, comma 3, il testo in lingua friulana della presente legge è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 22 marzo 1996

CECOTTI

96R0295

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1996, n. 14.

Disciplina transitoria ed urgente per lo smaltimento dei rifiuti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 15 del 21 marzo 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

In attesa della completa attuazione della pianificazione regionale in essere, relativa ai rifiuti e al fine di evitare il blocco delle attività di smaltimento la presente legge disciplina in forma transitoria ed urgente lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 2.

*Impianti sperimentali, impianti in conto proprio
impianti per inerti*

Possono essere realizzati benché non previsti dagli atti di programmazione adottati dalla Regione, i seguenti impianti:

a) gli impianti sperimentali di stoccaggio e/o trattamento di rifiuti basati su tecnologie innovative, il cui esercizio non può essere, di norma, superiore a 24 mesi;

b) gli impianti di stoccaggio provvisorio e/o di trattamento di rifiuti speciali e/o tossici e nocivi di cui sia titolare il produttore stesso dei rifiuti e limitatamente ai rifiuti effettivamente prodotti dallo stesso nel territorio della Regione;

c) gli impianti definiti dalla normativa statale vigente quali impianti di autosmaltimento;

d) gli impianti di stoccaggio e/o trattamento di rifiuti urbani ed assimilabili, di cui siano titolari i comuni, singoli o associati;

e) le discariche di 2^a categoria tipo «A» anche se in conto terzi e di cui al paragrafo 4.2.3.1. della deliberazione interministeriale 27 luglio 1984;

f) gli ampliamenti e adeguamenti di impianti esistenti anche se in conto terzi.

Gli impianti indicati al precedente comma restano soggetti ad approvazione ed autorizzazione nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa statale e/o regionale vigente.

Art. 3.

*Impianti di smaltimento in conto terzi
non previsti dai piani*

Possono essere realizzati nuovi impianti in conto terzi di smaltimento di rifiuti speciali e/o tossici e nocivi non previsti dagli atti di pianificazione adottati dalla Regione.

L'esercizio di tali impianti non può avere durata superiore a quattro anni.

Esclusivamente per gli impianti di cui al 1° comma e ad esclusione di quelli di cui all'art. 2, prima dell'attivazione delle procedure autorizzative di cui alla vigente normativa statale e regionale, su domanda dell'interessato, la Giunta regionale, previo conforme parere del Dipartimento ambiente e sentiti la provincia ed i comuni interessati, esprime un preventivo assenso all'iniziativa.

A tal fine la domanda, inoltrata al presidente della Giunta regionale, deve contenere una relazione tecnica illustrativa del tipo di impianto, della sua localizzazione nonché delle ragioni e finalità dell'iniziativa da motivare in relazione alla quantità e tipologia dei rifiuti prodotti nella Regione che non trovano possibilità di smaltimento finale o che vengono smaltiti a costi eccessivi per le imprese.

L'assenso della Giunta regionale all'iniziativa è condizione indispensabile per l'inoltro della domanda di autorizzazione alla costruzione dell'impianto.

Art. 4.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 15 marzo 1996

DINARDO

96R0259

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1996, n. 15.

Modifica ed integrazione alla L.R. 24 dicembre 1992, n. 25: «Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 17 del 1º aprile 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 8 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, è così sostituito:

«1. Il Dirigente dell'Ufficio Igiene e Sicurezza Sociale del Dipartimento Ambiente, previa istruttoria dello stesso Ufficio, rilascia l'autorizzazione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda».

Art. 2.

L'art. 9 della stessa legge regionale è così sostituito:

«1. L'Ufficio Igiene e Sicurezza Sociale del Dipartimento Ambiente trasmette alla A.S.L. ed alla Provincia, competenti per territorio, copia delle autorizzazioni di cui all'articolo precedente».

Art. 3.

Pubblicazione

La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 26 marzo 1996.

DINARDO

96R0283

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1996, n. 6.

Disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 13 marzo 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina le sanzioni pecuniarie amministrative in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati.

2. Le sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla presente legge trovano applicazione solo se il fatto non costituisce reato.

Art. 2.

Misure igieniche contro le mosche

1. La mancata predisposizione delle misure igienico-sanitarie previste dal decreto del Capo del Governo 20 maggio 1928 (norme obbligatorie per l'attuazione della legge 29 marzo 1928 n. 858, concernente disposizioni per la lotta contro le mosche) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 400.000.

Art. 3.

Vigilanza sulle carni

1. La mancata osservanza delle disposizioni sulla vigilanza sanitaria sulle carni prevista dal regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 (regolamento per la vigilanza sanitaria sulle carni) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 1.500.000.

Art. 4.

Carni avicunicole

1. La vendita di volatili, conigli e selvaggina in locali privi del certificato di idoneità, o in locali privi dei requisiti previsti dalla vigente normativa, la vendita di carni delle suddette specie in locali con banchi non separati o in spacci di generi alimentari con banchi e attrezzature non corrispondenti alle esigenze di igiene o posti in vendita non accuratamente spennati, spellati o eviscerati sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 250.000 a L. 1.500.000.

Art. 5.

Lavorazione e commercio dei cereali, sfarinati, pane e paste alimentari

1. I trasgressori delle disposizioni previste dalla legge 4 luglio 1967, n. 580 (disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari) di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 10, 12, (secondo comma), 18, 27, 34, 36 (secondo comma), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.

2. I trasgressori delle disposizioni della legge 580/1967 di cui agli articoli 7 e 9 (ultimo comma), 16, 17, 20 (secondo, terzo e quarto comma), 21, 22 (ultimo comma), 24 (secondo e terzo comma), 26 e 33 (ultimo comma) sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 600.000.

3. I trasgressori delle disposizioni della legge 580/1967 diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e del relativo regolamento di esecuzione nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dalla legge stessa sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 3.000.000.

Art. 6.

Produzione e vendita di latte

1. L'apertura di una vaccheria per la produzione del latte destinato al consumo diretto senza l'autorizzazione del Sindaco, la mancanza o la non persistenza dei requisiti igienico-sanitari sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 250.000 a L. 1.500.000.

2. La mancata pulizia dei recipienti per la mungitura, raccolta, trasporto e commercio di latte destinato al consumo diretto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 250.000 a L. 1.500.000.

3. La mancata chiusura ermetica, durante il trasporto, delle cisterne e degli altri contenitori adibiti al trasporto del latte, creme di latte, sostanze a base di latte nonché la mancanza della scritta «trasporto latte» sulle cisterne, con esclusione di quelle immatricolate nei paesi esteri che trasportino latte e crema di latte, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 250.000 a L. 1.500.000.

4. L'apertura di una rivendita di latte senza autorizzazione o priva delle caratteristiche strutturali nonché la produzione ed il commercio di crema, panna montata, yogurt, conserve di latte, latte umanizzato maternizzato ed analoghi senza autorizzazione sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 250.000 a L. 1.500.000.

Art. 7.

Trasporto latte

1. Il trasporto in cisterna o in altri contenitori asportabili ed intercambiabili, contrassegnati ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327, recanti la scritta «trasporto latte» e chiusi ermeticamente dal venditore o dallo speditore in applicazione dell'articolo 20 del regio decreto 9 maggio 1929 n. 994, privo della dichiarazione di scorta e la mancata conservazione della dichiarazione stessa per trenta giorni sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 250.000 a L. 1.500.000.

Art. 8.

Lavorazione e/o confezionamento di prodotti surgelati

1. Chiunque lavora o confeziona prodotti alimentari surgelati in locali dai quali non siano stati allontanati i rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 250.000 a L. 1.500.000.

Art. 9.

Stabilimenti e laboratori di produzione, preparazione, confezionamento e deposito di sostanze alimentari e depositi di coloranti e additivi

1. La mancanza dei requisiti igienici minimi per gli stabilimenti ed i laboratori di produzione, preparazione, confezionamento e deposito di sostanze alimentari previsti dalla vigente normativa nonché il mancato mantenimento delle condizioni richieste dall'igiene mediante operazioni di ordinaria e straordinaria pulizia dei locali, degli impianti e degli utensili delle predette strutture sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

2. La mancata separazione, nei depositi, di coloranti, additivi e coadiuvanti tecnologici dalle sostanze chimiche ed utensili usati per la pulizia è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

Art. 10.

Attrezzature per la conservazione delle sostanze alimentari e utensili

1. La mancanza di idonee attrezzature per una adeguata conservazione delle sostanze alimentari, in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche, negli esercizi di vendita e di somministrazione di sostanze alimentari e bevande sia in sede fissa che in forma ambulante, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

2. La mancanza dei requisiti previsti per le apparecchiature e gli utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari nonché la mancata osservanza delle temperature massime o minime, previste dalla vigente normativa per determinate sostanze alimentari, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

Art. 11.

Distributori automatici

1. La mancata osservanza delle temperature previste per determinate sostanze alimentari poste in vendita attraverso distributori automatici, la mancata installazione sui distributori automatici delle predette sostanze alimentari di apparecchiature atte a bloccare la distribuzione qualora la temperatura di conservazione si discosti dai limiti stabiliti, la mancata comunicazione scritta all'Autorità sanitaria locale dell'installazione di distributori automatici di sostanze alimentari sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

2. La mancata collocazione nelle adiacenze immediate dei distributori automatici di idonei portarifiuti, la non tenuta degli stessi in buone condizioni igieniche, la mancata sostituzione o svuotamento degli stessi con la necessaria frequenza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 150.000 a lire 1.500.000.

Art. 12.

Detenzione promiscua di sostanze alimentari non deperibili e deperibili

1. La detenzione promiscua di sostanze alimentari destinate alla vendita e/o somministrazione e di sostanze alimentari deperibili alterate, ovvero la mancanza di cartelli indicanti la destinazione al ritiro da parte del fornitore delle sostanze alimentari deperibili alterate sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

Art. 13.

Trasporto di sostanze alimentari

1. Il trasporto di sostanze alimentari con mezzi non idonei igienicamente, sprovvisti di adeguata protezione, in relazione alle sostanze trasportate, dagli agenti atmosferici o da altri fattori ambientali, la mancata pulizia del mezzo di trasporto, il trasporto promiscuo di sostanze alimentari diverse, in modo tale da non garantire l'assoluta mancanza di contaminazione o insudiciamento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

Art. 14.

Autorizzazione dei mezzi di trasporto di sostanze alimentari

1. La mancanza dell'autorizzazione sanitaria preventiva per le cisterne e gli altri contenitori adibiti al trasporto di sostanze alimentari sfuse, per i veicoli adibiti al trasporto di surgelati per la distribuzione ai dettaglianti, per i veicoli adibiti al trasporto delle carni e dei prodotti della pesca, freschi e congelati, il mancato rinnovo dell'autorizzazione sanitaria, la mancata sospensione dell'impiego del mezzo autorizzato in caso di sopravvenuta inidoneità sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

Art. 15.*Dichiarazione di scorta.*

1. La mancanza della dichiarazione di scorta, ai fini del trasporto, prescritta per determinate sostanze alimentari è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

Art. 16.*Additivi chimici*

1. La produzione, il commercio ed il deposito all'ingrosso di additivi chimici per uso alimentare senza l'autorizzazione sanitaria sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

Art. 17.*Detenzione di additivi chimici e non regolare tenuta del registro*

1. La detenzione per ragioni di studio, nei laboratori di ricerca annessi a stabilimenti di produzione, di additivi chimici, sostanze aromatizzanti, materie coloranti, coadiuvanti tecnologici e sostanze comunque non consentite nella lavorazione di alimenti e che in ogni caso non debbano essere impiegate nella produzione di alimenti da destinare al commercio, la mancanza o la non regolare tenuta di apposito registro di carico e scarico per l'annotazione delle predette sostanze, senza l'autorizzazione sanitaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

2. La detenzione di specifiche sostanze usate nella preparazione di terreni di coltura o come supporti senza l'autorizzazione sanitaria e senza la tenuta del registro di carico e scarico è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

Art. 18.*Libretto di idoneità sanitaria e obblighi del titolare degli esercizi di produzione, confezionamento e vendita di sostanze alimentari*

1. Il personale addetto alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, sprovvisto di libretto di idoneità sanitaria, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 20.000 a lire 60.000.

2. Chiunque assuma il personale di cui al comma 1 sprovvisto di libretto di idoneità sanitaria è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 150.000.

3. La mancata conservazione sul posto di lavoro, a cura del titolare o conduttore, dei libretti sanitari, o il rifiuto a presentare gli stessi a richiesta degli organi di vigilanza sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 150.000 a lire 1.500.000.

4. La mancata segnalazione all'autorità sanitaria da parte del titolare o conduttore, dei casi sospetti di malattie infettive o contagiose del personale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

5. La mancata richiesta al personale assentatosi per malattia per oltre cinque giorni, da parte del titolare o conduttore, di apposito certificato medico dal quale risulti che il dipendente non presenta pericoli di contagio a seguito della malattia medesima è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 150.000 a lire 1.500.000.

Art. 19.*Sopravveste e copricapo*

1. La mancanza di idonee tute o sopravvesti di colore chiaro o di idonei copricapo che contengano la capigliatura da parte del personale negli stabilimenti e nei laboratori di produzione, preparazione, manipolazione e negli esercizi di vendita delle sostanze alimentari nonché la mancanza di pulizia degli indumenti o della persona addetta alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.500.000.

Art. 20.*Norma di rinvio*

1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale 14 aprile 1983 n. 11 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria).

Art. 21.*Abrogazione di norme*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 23 febbraio 1996

MORI

96R0268

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1996, n. 7.**Modifica alla legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del volontariato).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 13 marzo 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

Modifica dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (disciplina del volontariato)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato) è sostituito dal seguente:

«1. Le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato costituite da non meno di diciotto mesi ed iscritte da almeno dei sei mesi nel registro di cui all'articolo 3».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 27 febbraio 1996.

MORI

96R0269

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**Provincia di Trento****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 gennaio 1996, n. 1-30/Leg.****Modifiche al regolamento del rapporto d'impiego a tempo parziale.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 5 marzo 1996)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 63 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, sostituito dall'art. 32 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, e successivamente modificato dall'art. 28 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, e dall'art. 3 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15;

Visto il decreto del presidente della Giunta provinciale 16 maggio 1991, n. 8-38/Leg.;

Visto il decreto del presidente della Giunta provinciale 18 gennaio 1993, n. 3-82/Leg.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 372 di data 19 gennaio 1996, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del presidente della Giunta provinciale 16 maggio 1991, n. 8-38/Leg., così come modificato con decreto del presidente della Giunta provinciale 18 gennaio 1993, n. 3-82/Leg.

1. Il comma 1, penultimo alinea, dell'art. 2 è abrogato.

2. All'art. 2, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente nuovo comma:

«1-bis. Il personale che si trova in posizione di comando o di messa a disposizione di altre pubbliche amministrazioni può chiedere la trasformazione del rapporto di impiego previo parere dell'ente presso cui lo stesso è comandato o messo a disposizione.»

3. Il comma 2 dell'art. 2 è sostituito dal seguente nuovo comma:

«2. Al personale inserito in turni, in servizi di reperibilità o svolgendo mansioni ispettive o nominato membro o segretario di organismi tecnico-consulenti costituiti presso la Provincia autonoma o, su designazione della Provincia autonoma, presso altri enti pubblici, non può essere concessa la trasformazione del rapporto di impiego da tempo pieno a tempo parziale se non ottiene l'esonero, rispettivamente, dalla turnistica, dall'obbligo della reperibilità o dalle mansioni ispettive o dagli incarichi affidatigli entro i termini previsti dall'art. 8, comma 3 (1° gennaio successivo alla presentazione della domanda).»

4. All'art. 4, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente nuovo comma:

«3. Nei confronti del personale con rapporto di impiego a tempo parziale che partecipi a corsi di aggiornamento organizzati dall'Amministrazione, l'eventuale maggiore prestazione lavorativa derivante dalla partecipazione ad un corso sarà compensata con pari riduzione dell'orario di servizio. Tale compensazione dovrà avvenire, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro il mese successivo allo svolgimento del corso.»

5. Il comma 1 dell'art. 6 è sostituito dal seguente nuovo comma:

«1. Possono chiedere la trasformazione del rapporto di impiego da tempo pieno a tempo parziale i dipendenti di ruolo che abbiano maturato almeno tre anni di servizio comunque prestato presso la Provincia autonoma di Trento o tre anni di servizio di ruolo presso l'ente pubblico dal quale sono transitati in Provincia in applicazione di specifiche norme di inquadramento.»

6. Il comma 3 dell'art. 10 è sostituito dal seguente nuovo comma:

«3. Le domande di trasformazione del rapporto di cui ai commi 1 e 2 devono essere prodotte entro i termini di cui all'art. 6, comma 2. In ordine a tali domande decide la Giunta provinciale.»

Art. 2.*Disposizioni transitorie*

1. I dipendenti di ruolo che, in quanto esclusi dalla normativa regolamentare in precedenza vigente, non abbiano potuto presentare domanda di trasformazione del rapporto di servizio da tempo pieno a tempo parziale alla data del 2 ottobre 1995 e che, alla stessa data, si trovassero in posizione di comando o messa a disposizione o avessero maturato almeno tre anni di servizio comunque prestato presso la Provincia autonoma di Trento o tre anni di servizio di ruolo presso l'ente pubblico dal quale sono transitati in Provincia in applicazione di specifiche norme di inquadramento, possono presentare domanda di trasformazione del rapporto di impiego da tempo pieno a tempo parziale, entro il ventesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Il conferimento del posto a tempo parziale ai dipendenti di cui al precedente comma è attuato con i termini di decorrenza fissati nei relativi provvedimenti di trasformazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato quindi nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 29 gennaio 1996

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1996
Registro n. 1, foglio n. 141 — PALOMBA

96R0262

Provincia di Bolzano**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1995, n. 56.****Integrazione dei decreti del presidente della Giunta provinciale del 5 maggio 1992, n. 19 e del 18 febbraio 1994, n. 4.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 2 gennaio 1996)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 5566 del 30 ottobre 1995;

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1.

1. Al regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale 18 agosto 1968, n. 33, recante centri di degenza per malati cronici, emanato con decreto del presidente della Giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 19, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'art. 8 è così sostituito:

«3. Per il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento, per la carenza di personale si può prescindere dalla copertura dei posti di fisioterapista, logopedista e animatore.»;

b) dopo il comma 4 dell'art. 8 sono aggiunti i seguenti commi 5 e 6:

«5. Nell'applicare gli standards di personale di cui al comma 1 è ammessa una tolleranza nella misura del 15 per cento in eccesso o in difetto.

6. In caso di particolari e motivate situazioni, la Giunta provinciale può derogare agli standards di personale di cui al comma 1.»

Art. 2.

1. Al regolamento di esecuzione alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, dell'assistenza agli anziani, emanato con decreto del presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 dell'art. 9-bis inserito dall'art. 1, comma 3, del decreto presidenziale 18 febbraio 1994, n. 4, è così sostituito:

«5. Gli standards minimi di personale di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e g) devono essere attuati entro il 31 dicembre 1997. Fino a questa data la dotazione minima di personale è fissata dalla giunta provinciale.»;

b) dopo il comma 5 dell'art. 9-bis, inserito dall'art. 1, comma 3, del decreto presidenziale 18 febbraio 1994, n. 4, è aggiunto il seguente comma 6:

«6. In applicazione degli standards di personale di cui al comma 1 è ammessa una tolleranza nella misura del 15 per cento in eccesso o in difetto.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 novembre 1995

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1995

Registro n. 8, foglio n. 182 - POLITO

96R0253

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 novembre 1995, n. 57.

Regolamento sul lavoro a tempo parziale per il personale provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 2 del 9 gennaio 1996)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6090 del 20 novembre 1995;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale provinciale.

Art. 2.

Definizione

1. Ai fini del presente regolamento è considerato rapporto di lavoro a tempo parziale:

a) il rapporto di servizio con un orario di lavoro del cinquanta per cento dell'orario previsto per il personale a tempo pieno;

b) il rapporto di servizio con un orario di lavoro del settantacinque per cento dell'orario previsto per il personale a tempo pieno.

2. Nell'ambito dei servizi scolastici è considerato rapporto di lavoro a tempo parziale il rapporto di servizio con un numero di ore di insegnamento o di impiego corrispondente a non meno del trenta per cento del limite massimo dell'orario previsto per il corrispondente personale a tempo pieno. Per il personale dei ruoli dell'amministrazione scolastica valgono le disposizioni del comma 1.

3. L'orario di lavoro del personale a tempo parziale viene arrotondato in modo uniforme per difetto o per eccesso all'ora piena.

Art. 3.

Posti a tempo parziale

1. Il trenta per cento dei posti delle ripartizioni provinciali e delle unità organizzative equiparate ed il cinquanta per cento dei posti delle direzioni scolastiche possono essere trasformati, su richiesta della ripartizione, in posti a tempo parziale del cinquanta o del settantacinque per cento, ai sensi dell'art. 2, comma 1. La frazione di posto è arrotondata all'unità superiore. La trasformazione dei posti può avvenire anche contestualmente con l'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 4, comma 2.

2. Su motivata richiesta della ripartizione la percentuale dei posti a tempo parziale può essere aumentata o ridotta dalla Giunta provinciale.

3. Su richiesta della ripartizione i posti a tempo parziale al cinquanta oppure al settantacinque per cento, nonché le relative frazioni di posto, possono essere comunque ricongiunti a posti a tempo pieno oppure parziale, anche per profili professionali di un'altra qualifica funzionale.

4. Nell'ambito dei servizi ausiliari e di pulizia connessi con le attività scolastiche, compresi i servizi per l'uso delle strutture per attività extrascolastiche, i posti da coprire con personale a tempo parziale ai sensi dell'art. 2, comma 2, vengono individuati, nel rispetto della dotazione organica da stabilirsi dalla Giunta provinciale.

Art. 4.

Presentazione delle domande e ammissione al rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Le domande per l'ammissione ad un rapporto di lavoro a tempo parziale vengono presentate entro il mese di agosto di ciascun anno alla Ripartizione del personale, corredate del parere favorevole del direttore della ripartizione di appartenenza. Si considerano presentate in tempo utile le domande pervenute alla Ripartizione del personale entro e non oltre le ore 12 del 31 agosto e quelle inviate entro il giorno medesimo mediante lettera raccomandata. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

2. Le domande per un rapporto di lavoro a tempo parziale vengono accolte, in caso di parere favorevole del preposto direttore di ripartizione, nei limiti dei posti a tempo parziale disponibili nella ripartizione di appartenenza, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo. In caso di parere negativo del direttore di ripartizione, lo stesso non può opporsi alla richiesta di trasferimento del dipendente ad un'altra ripartizione.

3. In caso di disponibilità di posti in una ripartizione non è richiesto il possesso di uno dei titoli indicati nell'allegato 1.

4. In caso di un numero insufficiente di posti a tempo parziale nella struttura di appartenenza, la domanda è presa in considerazione solamente se giustificata con almeno uno dei criteri di valutazione indicati nell'allegato 1. In tale caso viene formata tra il personale in rapporto di lavoro a tempo parziale ed il personale della ripartizione richiedente un tale rapporto, un'apposita graduatoria sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato 1. La graduatoria trova applicazione con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo.

5. Le domande per un rapporto di lavoro a tempo parziale, in caso di parere favorevole del competente superiore e di disponibilità di posti, possono essere provvisoriamente accolte limitatamente al periodo che precede il primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 5.

Durata del lavoro a tempo parziale

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è di norma di durata annuale, con decorrenza dal primo gennaio. Esso si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo quanto disposto all'art. 4, comma 4.

2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere disdetto dal personale in ogni momento, da parte dell'amministrazione invece solamente per motivate esigenze di servizio entro il mese di ottobre. In caso di disdetta da parte del personale, l'amministrazione ha l'obbligo di offrire un posto di lavoro a tempo pieno entro un anno dalla disdetta, purché vi sia la disponibilità di posti vacanti e la necessità della relativa copertura.

3. In caso di gravi ed imprevisi motivi personali, adeguatamente comprovati, al personale a tempo parziale viene comunque garantita la possibilità del rientro a tempo pieno entro un anno, anche su posti di supplenza, o in attività compatibili con la formazione e l'esperienza del richiedente.

4. Il personale in rapporto di lavoro a tempo parziale del cinquanta per cento, a cui l'amministrazione in caso di disdetta non offra un posto di lavoro a tempo pieno, può essere autorizzato, in caso di validi motivi personali, all'esercizio di prestazioni di lavoro alle dipendenze di privati o di enti pubblici che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione. La possibilità del cumulo viene meno qualora l'amministrazione offra un impiego a tempo pieno.

Art. 6.

Categorie escluse dal rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Le seguenti categorie di personale sono escluse dal rapporto di lavoro a tempo parziale:

a) il personale con incarico dirigenziale, compresi i direttori delle scuole professionali e delle scuole materne, i segretari particolari, nonché i membri del nucleo di valutazione;

b) i custodi e bidelli con funzioni di custode, che fruiscono di un alloggio di servizio;

c) il personale coordinatore, limitatamente al lavoro a tempo parziale del cinquanta per cento. Il rapporto di lavoro al settantacinque per cento può essere concesso e usufruito solamente in presenza di uno dei titoli di cui alle lettere a), b) e c) dell'allegato I e sempreché tale rapporto sia compatibile con la funzionalità del servizio di coordinamento.

Art. 7.

Articolazione dell'orario di lavoro

1. L'orario di lavoro a tempo parziale è distribuito in senso orizzontale o verticale, tenuto conto delle esigenze di servizio.

Art. 8.

Effetti del lavoro a tempo parziale

1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere autorizzato alla prestazione di lavoro straordinario retribuito.

2. Il personale di cui al comma 1 ha diritto ad un periodo di congedo ordinario in proporzione all'orario di lavoro a tempo parziale.

3. Il periodo di lavoro a tempo parziale è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio. Esso è valutato in proporzione ai fini dell'assegnazione di punteggi per l'esperienza professionale.

4. La concessione di congedi straordinari, le assenze per malattia, nonché per effetto di congedi, aspettative e permessi di qualsiasi natura, non comportano alcuna modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale e del relativo trattamento economico.

5. Il trattamento economico del rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale al corrispondente orario di lavoro a tempo pieno.

Art. 9.

Norme particolari per il personale insegnante ed equiparato

1. La domanda per un rapporto di lavoro a tempo parziale del personale insegnante di ruolo ed equiparato è da presentarsi entro il mese di febbraio antecedente l'inizio dell'anno scolastico cui si riferisce. Per il personale non di ruolo la relativa domanda è da presentarsi entro il termine previsto per l'inserimento in graduatoria ai fini del conferimento di incarichi annuali.

2. Il direttore preposto valuta la domanda tenendo conto dell'orario d'obbligo settimanale di insegnamento della singola materia o del raggruppamento di materie e della disponibilità di personale supplente e la trasmette, in caso di parere favorevole, tramite la propria ripartizione alla Ripartizione del personale.

3. In caso di più domande per lo stesso posto viene formata un'apposita graduatoria per ogni direzione scolastica e materia di insegnamento, tenendo conto dei criteri di valutazione di cui all'allegato I. Non trova applicazione la limitazione dei posti di cui all'art. 3.

4. Il rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere modificato nel corso dell'anno scolastico, salvo che per sopraggiunte esigenze di servizio; tale modifica è comunque subordinata al consenso del personale interessato e all'assenza di personale supplente. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è tacitamente prorogato di anno scolastico in anno scolastico qualora non ne venga data disdetta da parte del personale entro il mese di febbraio o da parte dell'amministrazione entro il mese di giugno.

5. La durata minima degli orari di insegnamento su posti a tempo parziale non può essere inferiore al trenta per cento del limite massimo dell'orario d'obbligo settimanale a tempo pieno, fatti salvi i principi della funzionalità dei servizi, della inseparabilità della singola materia o di determinati raggruppamenti di materie.

6. Rimangono salvi gli obblighi connessi alla funzionalità degli organi collegiali, alla frequenza dei corsi di formazione e all'aggiornamento nei limiti previsti per il personale a tempo pieno.

Art. 10.

Norme particolari per il personale della scuola materna

1. La Giunta provinciale può consentire nelle scuole materne la sperimentazione del lavoro a tempo parziale, determinandone le relative modalità, l'orario di lavoro a tempo parziale ed il contingente di personale ammesso al rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 11.

Copertura di posti a tempo parziale con personale di nuova assunzione

1. I posti a tempo parziale non assegnati a personale in servizio, possono essere coperti con personale di nuova assunzione.

Art. 12.

Norme transitorie per il personale a tempo parziale in servizio

1. Il personale in rapporto di lavoro a tempo parziale alla data di entrata in vigore del presente regolamento ha la facoltà di optare entro quaranta giorni dalla data medesima per un rapporto di lavoro a tempo parziale del settantacinque per cento o a tempo pieno.

2. Le domande di cui al comma 1 sono accolte, previo parere favorevole ai sensi dell'art. 2, comma 1, e nei limiti dei posti disponibili. Il personale supplente in servizio ha diritto al rispetto di un termine di disdetta di sei mesi, salva l'applicazione del comma 4 o la presenza di un termine di scadenza della supplenza.

3. I posti di ruolo del personale a tempo parziale che non opta per un rapporto di lavoro ai sensi del comma 1, vengono trasformati d'ufficio in posti di lavoro a tempo parziale del cinquanta per cento.

4. Il rapporto di lavoro del personale supplente in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento è trasformato, contestualmente all'applicazione del comma 3, in un rapporto di lavoro provvisorio, con termine al 31 dicembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 novembre 1995

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1995
Registro n. 1P, foglio n. 140 - MARINARO

96R0254

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 novembre 1995, n. 58...

Modifiche al decreto del presidente della Giunta provinciale 10 maggio 1994, n. 15, concernente nuove procedure per l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori o acquisti ammessi a contributo.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 2 gennaio 1996)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6121 del 27 novembre 1995;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 6 dell'art. 1 del decreto del presidente della Giunta provinciale 10 maggio 1994, n. 15, è così sostituito:

«(6) Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure per la concessione di contributi, nel settore del commercio ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 34, e della legge provinciale 13 novembre 1986, n. 27, nel settore del turismo ai sensi della legge provinciale 13 agosto 1986, n. 25, nel settore dell'artigianato ai sensi della legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1, e della legge provinciale 26 marzo 1982, n. 11, nel settore dell'industria ai sensi della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, nel settore del risparmio energetico ai sensi della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, nel settore della protezione civile ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e nel settore della protezione antincendi ai sensi della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 29 novembre 1995

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1995
Registro n. 8, foglio n. 183 - MARINARO*

96R0255

REGIONE CALABRIA**LEGGE REGIONALE** 1° marzo 1996, n. 4.

Integrazione alla legge regionale 16 gennaio 1985, n. 6, recante: «Procedura amministrativa per l'estinzione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza». Abrogazione legge regionale 3 marzo 1986, n. 7.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 22 del 6 marzo 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

L'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 6 è integrato con il seguente 4° comma:

«Il personale assunto dalle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza dopo il 31 dicembre 1993 non può essere inserito nell'elenco nominativo di cui alla lettera c) dell'art. 3, ed è comunque escluso dal trasferimento a norma dei precedenti articoli della presente legge».

Art. 2.

È abrogata la legge regionale 3 marzo 1986, n. 7.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 1° marzo 1996

NISTICÒ

96R0225

DOMENICO CORTESANI, direttore

**FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore**

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - G.U. n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma).

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel *Bollettino estrazione titoli* (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata-espresso, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali

Testata (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.):

Diritto fisso per il massimo di tre righe L. 114.000 L. 132.000

Testo Per ogni riga o frazione di riga L. 38.000 L. 44.000

Annunzi giudiziari

Testata (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.):

Diritto fisso per il massimo di due righe L. 30.000 L. 35.000

Testo Per ogni riga o frazione di riga L. 15.000 L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.

Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 18%.

Densità di scrittura
fino a 67 caratteri/riga

Densità di scrittura
da 68 a 77 caratteri/riga

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO		ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000	Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100
Abbonamento semestrale	L. 225.000	L. 440.000			

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato. La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 18%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Gotti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Criepli
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaletto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **NETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 88/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124
- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montanotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Calmi, 14

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/B
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 8
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOPILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 18
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PARIRO
Corso Manfredi, 125
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sessari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**
LIBRERIA FIPITONE
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via O. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA -già Etruria-
Via Cavour, 46 R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoni, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **CONEGLIANO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Caimaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Montenera, 22/A
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO-GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 385.000 - semestrale L. 211.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.000 - semestrale L. 49.000
<p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.500 - semestrale L. 50.000 	<p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 215.500 - semestrale L. 118.000
<p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 216.000 - semestrale L. 120.000 	<p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 742.000 - semestrale L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 67.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine ciascuna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 2 6 0 9 6 *

L. 2.800